

Lorenzo Guadagnucci

sTortura

Perché l'Italia
non sa punire
la tortura
ed è incapace
di una riforma
democratica
delle forze di polizia

“sTortura”

© Altra Economia Soc. Coop.

Via Vallarsa 2 - 20139 Milano

Tel. 02-89.91.98.90, e-mail: segreteria@altreconomia.it

Di Lorenzo Guadagnucci

Editing: Luca Martinelli

Prima edizione: maggio 2015

altreconomia
EDIZIONI

Il catalogo dei libri di Altreconomia
è sul sito: www.altreconomia.it/libri

Indice

<i>Introduzione</i>	pag. 5
<i>Capitolo 1</i> Uno schiaffo dall'Europa	pag. 8
<i>Capitolo 2</i> Tortura all'italiana	pag. 11
<i>Capitolo 3</i> La riforma (im)possibile	pag. 38
<i>Conclusioni</i> Infine	pag. 62

Nota sull'autore

Lorenzo Guadagnucci, giornalista professionista, è uno dei fondatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova. Ha scritto fra l'altro "Noi della Diaz" (Altreconomia 2002 e 2008), "La seduzione autoritaria. Diritti civili e repressione del dissenso in Italia" (Nonluoghi 2005), "L'eclisse della democrazia. Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova" (con Vittorio Agnoletto, Feltrinelli 2011).

Il suo blog Distratti dalla libertà è sito www.altreconomia.it

Il paese della tortura

L'Italia è il paese della tortura. Lo sta dicendo la Corte europea per i diritti umani. Ha cominciato il 7 aprile 2015, con la sentenza sul ricorso presentato da Arnaldo Cestaro in merito al caso Diaz. E lo dirà altre volte, via via che arriveranno alla sua attenzione gli altri ricorsi analoghi già inoltrati a Strasburgo e quando esaminerà il caso Bolzaneto, altrettanto se non più grave del caso Diaz. L'onta per il paese è grande. Da Genova a Strasburgo, dal G8 al giudizio della Corte, corrono quattordici anni di inchieste, processi, denunce pubbliche e proposte che non sono però serviti a rendere coscienti le istituzioni italiane della profonda crisi delle nostre forze dell'ordine, e quindi della nostra mandata democrazia.

Alla Diaz, dicono i giudici di Strasburgo, fu praticata la tortura, ma questo giudizio, che pure tanto ha colpito i media e l'opinione pubblica, non è la parte più grave della sentenza, che denuncia anche i sistematici sforzi compiuti per occultare i fatti e la mancata punizione dei responsabili. Ce ne sarebbe abbastanza per scatenare un terremoto nei palazzi del potere e per avviare, su questo punto sì, un'inchiesta parlamentare sullo stato di salute democratica delle nostre forze dell'ordine. Delle quali sappiamo pochissimo, come ha dimostrato la vicenda dell'agente Fabio Tortosa e della sua rivelatrice "rivendicazione" via Facebook dell'impresa compiuta nel 2001 alla Diaz. La disinvolta uscita dell'agente all'indomani della sentenza ha suscitato sconcerto e una punta di spavento, per la subcultura che ha portato allo scoperto, così estranea, a prima vista, ai canoni propri di un comparto di sicurezza degno di una demo-

crazia. In verità, chi conosca gli atti dei processi seguiti al G8 di Genova, chi abbia letto le intercettazioni utilizzate nel processo per falsa testimonianza a carico dell'ex questore Francesco Colucci e dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, sa bene che una certa cultura è assai diffusa nella polizia di stato e non solo nei suoi ranghi periferici. È anche impossibile dimenticare che cos'è accaduto dopo il G8 di Genova, con il contrasto stridente fra i ricorrenti richiami all'affidabilità delle forze di polizia e gli esiti disastrosi dei processi per la Diaz e per Bolzaneto; fra le continue rassicurazioni istituzionali e la morte per strada o in caserma o in ospedale di persone sotto custodia delle forze di sicurezza: sono i casi di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Riccardo Magherini, Giuseppe Uva, Franco Mastrogiovanni e alcuni altri, casi nei quali alla tragedia si è sommata la condotta opaca, ambigua, a volte apertamente ostile delle forze dell'ordine di fronte a chi agiva – familiari delle vittime o magistratura – alla ricerca di verità e giustizia. È impossibile dimenticarlo mentre si discutono gli effetti della sentenza di Strasburgo.

La democrazia italiana sta vivendo una fase di forte sofferenza, parte di un declino che sta investendo tutti i paesi del continente. È un fenomeno fin troppo noto: i “mercati” hanno sottratto sovranità agli stati; all'interno di questi, il potere esecutivo tende a prevaricare il legislativo secondo logiche neo cesariste; fra i cittadini si diffondono sfiducia e scetticismo. In questa generale crisi d'identità e di senso, c'è uno specifico che riguarda le nostre forze dell'ordine, rivelatesi incapaci di guardare al proprio interno, di rendere conto ai cittadini per i propri errori (in qualche caso autentiche nefandezze). Forze dell'ordine che mostrano d'essere a disagio con gli standard dettati dalle convenzioni internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali.

Questa crisi morale, professionale e di credibilità degli apparati di polizia non dev'essere sottovalutata, perché sommata al declino della vita democratica interna e alla crescente distanza fra cittadini e palazzo, rischia di alimentare

una spirale regressiva nella quale le due debolezze finirebbero per sostenersi a vicenda e spingere verso una (ulteriore) torsione autoritaria delle nostre istituzioni.

Allo sferzante giudizio di Strasburgo si è risposto, in prima battuta, facendo sfoggio di realpolitik, con l'approvazione di una legge sulla tortura decisamente minimalista, che contraddice alcune delle indicazioni chiave contenute della sentenza. E non si intravede la capacità, tanto meno la volontà, di impostare un discorso d'insieme, che dovrebbe condurre, inevitabilmente, a una riforma complessiva degli apparati di sicurezza.

Siamo di fronte a una *sTortura*, come recita il titolo di questo libretto, che non ha altra ambizione se non mettere in fila, come in una pagina di appunti, le persuasioni (e alcuni propositi) maturati negli anni, dal G8 di Genova in poi, attraverso l'impegno per l'affermazione dei diritti umani e delle libertà civili, un impegno che si è nutrito del confronto con numerose persone e organizzazioni alle quali andrebbe chiesto, a questo punto, di fare un deciso passo avanti e di scuotere istituzioni che paiono stordite dalla propria pluriennale ignavia.

Uno schiaffo dall'Europa

C'è un giudice a Strasburgo

Ancora il caso Diaz, ancora una bruciante lezione di civiltà che arriva dall'Europa. Strasburgo ha sferzato l'Italia con un giudizio che scotta perché proviene da un'istituzione posta a tutela dei fondamenti morali delle democrazie europee. La Corte europea dei diritti umani è un organismo nato nel 1959 in attuazione della Convenzione europea per i diritti umani approvata nove anni prima. La Corte è composta da 47 giudici (uno per ciascuno degli stati aderenti), in carica per nove anni senza possibilità di rinnovo. Il compito di questo "super tribunale" è garantire un giudizio di ultima istanza, sovranazionale, a fronte di violazioni della Convenzione. La Corte di Strasburgo non è un organo dell'Unione Europea ed è quindi esente, più di ogni altra istituzione europea, da influenze politiche e logiche nazionali. Deve la sua autorevolezza all'ancoraggio alla Convenzione, che afferma e tutela i diritti e le libertà fondamentali, e alla capacità mantenuta nel tempo di valutare e decidere senza cedere agli interessi politici del momento. Anche un singolo cittadino può fare ricorso alla Corte e denunciare la propria condizione di vittima di abusi rispetto ai diritti garantiti dalla Convenzione: questa procedura è uno dei punti di forza della Corte, perché attribuisce al singolo cittadino una irriducibile capacità di invocare il rispetto dei diritti fondamentali, anche in conflitto con il proprio paese. Chiunque può dunque appellarsi a questo organo supremo, purché abbia esaurito le procedure giudiziarie previste nel proprio paese; se giustizia non è stata fatta, nonostante i diversi gradi di giudizio previsti dall'or-

dinamento nazionale, la Corte può esaminare il caso ed esprimere il proprio giudizio.

Le sentenze della Corte, quando danno ragione a un cittadino contro il proprio stato, contengono generalmente delle prescrizioni dirette alle istituzioni nazionali, che sono a quel punto obbligate a colmare le lacune normative riscontrate o a rimediare alle disfunzioni emerse.

I giudizi della Corte hanno spesso effetti giuridici e politici dirompenti, specie quando riguardano fattispecie che vanno oltre l'esame del singolo caso e coinvolgono potenzialmente la totalità dei cittadini. La sentenza resa nota il 7 aprile 2015¹ rientra in questa categoria, perché il giudizio espresso *all'unanimità* dai sette giudici della quarta sezione (presidente la finlandese Päivi Hirvelä, fra i membri anche l'italiano Guido Raimondi) sul ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, è una critica fortissima alla capacità dello stato italiano di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare di perseguire e punire in modo adeguato i responsabili degli abusi commessi da pubblici ufficiali. Il ricorso di Arnaldo Cestaro, è bene ricordarlo, è solo il primo in ordine di tempo fra i tanti giunti a Strasburgo dopo la chiusura in Cassazione del processo Diaz (5 luglio 2012), e costituisce un precedente che prelude a una pioggia di sentenze analoghe nei mesi a venire. Per l'Italia e le sue istituzioni è un autentico schiaffo, cui dovrebbero seguire risposte rapide e serie; per Arnaldo e gli altri ricorrenti (compreso chi scrive) è la riprova di quanto fossero giuste le ragioni esposte in ogni dove dal 2001 in poi, sia riguardo ai fatti di quella notte, sia rispetto alle abnormi storture che hanno caratterizzato la risposta delle istituzioni democratiche. Potremmo allora adagiarci compiaciuti nell'ovvia affermazione "ve lo avevamo detto", ma il quadro d'insieme è così grave che prevale un altro stato d'animo: da un lato amarezza per ciò che si poteva fare e non è stato fatto; dall'altro lato preoccupazione per la difficoltà mostrata dalle istituzioni, anche dopo la sentenza del 7 aprile, ad avviare una discussione seria, approfondita

e soprattutto libera da condizionamenti, sulle riforme oggi indispensabili per prevenire altri abusi e arginare la deriva autoritaria e autoreferenziale delle nostre forze dell'ordine. Ma vediamo che cos'ha detto la Corte, quali sono i punti salienti del suo articolato giudizio (la sentenza è un documento in francese di 47 fitte pagine strutturato in 253 paragrafi).

L'Italia e il diritto internazionale

Partiamo dall'esame, ai paragrafi dall'87 al 120, del quadro normativo italiano e internazionale attinente alla materia, ossia i trattamenti inumani e degradanti e la tortura subiti da cittadini ad opera di appartenenti ai poteri pubblici. Alcuni passaggi sono particolarmente rilevanti. Al paragrafo 102 si richiama l'introduzione dell'*indulto* con una legge del 2006 (i condannati nel processo Diaz hanno beneficiato di uno sconto di pena di 3 anni). Al paragrafo 105 compare una citazione dall'intervento d'apertura dell'anno giudiziario 2014 svolto dal presidente della Corte di Cassazione. Ecco il passaggio citato: "Dal 1989 [...] l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre nel nostro ordinamento questa gravissima infrazione penale, e stabilendo la sua *imprescrittibilità* nonché l'inapplicabilità di misure come l'amnistia e la grazia. Venticinque anni dopo niente è stato fatto, cosicché gli atti di tortura che compiuti in Italia cadono inevitabilmente per effetto della prescrizione, in mancanza di leggi che sanzionino la tortura con l'inflizione di pene adeguate alla gravità dei fatti".

Al paragrafo 112 si riportano brani delle "Osservazioni finali sull'Italia" di un rapporto stilato nel 1998 dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite. Vi si legge fra l'altro: "Il Comitato è preoccupato per l'*insufficienza delle sanzioni* verso membri della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere".

Il paragrafo 117 riproduce un'ampia parte della risposta data dal governo italiano, nel 2006, a una serie di obiezioni

formulate dal Comitato europeo di prevenzione della tortura. Due i passaggi chiave. Uno sulla tortura, che il rappresentante del governo italiano definisce “*pratica lontana dalla nostra mentalità*” (“a practice far from our mentality”), per poi spiegare che delitti del genere, anche in assenza del termine tortura nell’ordinamento, sono comunque puniti dalle leggi ordinarie. Il secondo passaggio riguarda le *misure disciplinari* per i funzionari rinviati a giudizio nel processo Diaz. L’Italia spiega che non sono stati presi provvedimenti dopo il rinvio a giudizio dei funzionari perché la magistratura sta ancora indagando sui fatti e le responsabilità e si vuole “evitare ogni interferenza con l’azione penale”. Al paragrafo 120 si torna sul vuoto legislativo in materia di tortura, citando stavolta un Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura steso all’indomani di una visita effettuata nel maggio 2012. Il Comitato ribadisce la sua preoccupazione per l’inadempienza italiana e aggiunge: “Al fine di accrescere la forza di dissuasione di fronte a tali atti (la tortura, ndr), le misure necessarie dovrebbero essere prese con l’obiettivo di garantire che la tortura non sia *mai oggetto di prescrizione*”.

Dunque la Corte, in una sorta di premessa alle ragioni della sua sentenza, specifica quali sono i punti cardine della questione, che emergono per contrasto rispetto alle carenze che vengono evidenziate. Per la Corte, a fronte del delitto di tortura, non devono essere applicati sconti di pena come l’indulto; la prescrizione dev’essere esclusa; i funzionari sotto processo devono essere sospesi. Le numerose citazioni da Rapporti e Raccomandazioni ufficiali mettono in luce la gravità e la persistenza nel tempo delle carenze e delle omissioni dello stato italiano.

È tortura

L’affermazione che in Italia ha scosso i media, l’opinione pubblica e il mondo politico, arriva al paragrafo 190. Scrive la Corte di Strasburgo: “In conclusione, alla luce dell’insieme delle circostanze esposte sopra, la Corte ritie-

ne che il trattamento subito dal ricorrente durante l'irruzione della polizia debba essere qualificato come tortura ai sensi dell'articolo 3". Ecco la parola che spaventa, il vocabolo-mostro che si era esitato ad usare durante il giudizio penale italiano e anche nella pubblicistica (perfino le vittime, giustificate però dal pudore, hanno raramente utilizzato questo termine). Una parola che i giudici di Strasburgo ritengono pertinente dopo un dettagliato esame del caso. Paragrafo 177: le violenze alla Diaz, come evidenziato dalla Cassazione nel 2012, furono perpetrate con "un fine punitivo, di rappresaglia, tese a provocare l'umiliazione e la sofferenza psichica e morale delle vittime". Paragrafo 178: l'aggressione fu eseguita a calci e colpi di manganello tonfo, "considerato come potenzialmente mortale", e in violazione "della dignità umana e del rispetto della persona", come evidenziato, scrive la Corte di Strasburgo, dai giudici italiani. Paragrafo 184: "Per apprezzare il contesto nel quale si produsse l'aggressione e, in particolare, l'elemento intenzionale, è impossibile ignorare i tentativi della polizia di nascondere i fatti e di giustificarli adducendo circostanze false". In particolare la Corte sottolinea "le dichiarazioni del portavoce della polizia (Roberto Sgalla, ndr) nella notte fra il 21 e il 22 luglio, secondo le quali le numerose tracce di sangue al suolo, sui muri e sui radiatori della scuola, si spiegavano con le ferite che la maggioranza degli occupanti si sarebbe procurata nel corso dei disordini del pomeriggio".

Dunque fu tortura. Solo i pubblici ministeri del processo Diaz, Enrico Zucca e Francesco Cardona Albini, avevano lucidamente inquadrato la fattispecie, anticipando la sentenza della Corte di Strasburgo. Lo avevano fatto ricorrendo in Cassazione, per chiedere all'alta corte di escludere l'applicazione della prescrizione, sulla base di tre valutazioni: 1) alla Diaz vi fu tortura; 2) il crimine di tortura, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è un delitto imprescrittibile; 3) lo stato italiano dovrebbe sottostare a tale disciplina.

La Cassazione respinse nel 2012 la richiesta, ma il documento di Zucca e Cardona Albini testimonia di una certa schizofrenia (non casuale, a ben vedere) interna allo stato italiano, incapace di prendere in considerazione – almeno sul piano politico e amministrativo, se la via giudiziaria era davvero impraticabile, come sostenuto dalla Cassazione – gli esiti più avanzati del lavoro svolto dai propri funzionari, in questo caso i due pubblici ministeri genovesi. Il documento di Zucca e Cardona Albini fu liquidato come una fuga in avanti o un'esagerazione ed era invece il frutto di una conoscenza approfondita della giurisprudenza europea. Quel testo non fu letto e apprezzato per quel che era: un ammonimento che le autorità politiche e il parlamento avrebbero potuto e dovuto considerare, per poi agire di conseguenza. Se lo avessero fatto, forse avrebbero risparmiato all'Italia, nell'aprile 2015, d'essere additata come paese nel quale si pratica la tortura e non si riesce a punire adeguatamente chi se ne è reso responsabile.

L'impunità

Nel suo ricorso Arnaldo Cestaro ha sostenuto che l'Italia non ha punito in modo adeguato i responsabili degli abusi compiuti alla scuola Diaz, mancando quindi anche ai suoi obblighi di prevenzione della tortura. I giudizi della Corte su questo punto sono molto netti. Paragrafo 214: "I poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola Diaz-Pertini e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura non sono mai stati identificati. Non sono dunque stati oggetti di indagine e sono rimasti, molto semplicemente, *impuniti*". Paragrafo 216: "La mancata identificazione degli autori materiali dipende dalla difficoltà oggettiva del pubblico ministero a procedere a identificazioni certe e dalla *mancata cooperazione* della polizia nel corso dell'indagine preliminare. La Corte si rammarica che la polizia italiana abbia potuto *rifiutare impunemente* di fornire alle autorità competenti la cooperazione necessaria all'identificazione di agenti suscettibili d'essere implicati in atti di tortura".

Al paragrafo 217 si fa notare che in Italia, durante i processi, non si è riusciti nemmeno a stabilire il numero degli agenti coinvolti nell'irruzione alla Diaz, e che gli agenti entrati per primi indossavano caschi protettivi e *foulard* che li rendevano irriconoscibili. Circostanze che per la Corte costituiscono “ostacoli non ignorabili a ogni tentativo di condurre un'inchiesta efficace sui fatti”. Segue una precisa prescrizione: “Quando le autorità nazionali competenti schierano poliziotti a viso coperto per mantenere l'ordine pubblico o effettuare un arresto, gli agenti sono tenuti a indossare *un segno distintivo* – ad esempio un numero di matricola – che, preservando l'anonimato, permetta di identificarli in vista in una loro audizione nel caso che la condotta dell'operazione sia in seguito contestata”.

L'inchiesta condotta dalla procura di Genova ha portato a una serie di condanne, ma le sanzioni, secondo la Corte, nell'insieme sono state inadeguate. Paragrafo 221: “Nessuno è stato condannato in ragione delle violenze compiute alla scuola Diaz nei confronti del ricorrente, poiché i delitti di lesioni semplici e aggravate sono stati *coperti dalla prescrizione*”. Nel 2012 sono diventate definitive solo le condanne inflitte in appello per falso e calunnia, ma i responsabili, scrive ancora la Corte, hanno “beneficiato dell'indulto e le pene sono state ridotte di tre anni, cosicché i condannati dovranno scontare pene comprese fra tre mesi e un anno di detenzione”. In definitiva – siamo al paragrafo 222 – “la Corte ritiene che la reazione delle autorità non sia stata adeguata, considerata la gravità dei fatti”.

La sospensione

Per anni le vittime degli abusi, i Comitati che hanno formato, le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato la legittimazione garantita dalle istituzioni – polizia in primo luogo, governo e parlamento in seconda ma decisiva battuta – alle gravi violazioni compiute nel luglio del 2001 e in particolare nella “notte dei manganelli”. In

particolare, hanno denunciato il trattamento di favore riservato agli alti dirigenti coinvolti nell'operazione e quindi nei processi. I personaggi di rango più alto, per quanto sottoposti a procedimento penale, sono stati mantenuti in servizio e hanno addirittura ottenuto *promozioni*, grazie a scelte compiute dal capo della polizia e avallate dai ministri e dai governi di turno.

La richiesta di sospendere dal servizio i funzionari indagati, a cominciare da quelli più in alto nella gerarchia, fu avanzata da più parti già nei giorni successivi al 21 luglio 2001, non appena fu chiara la natura dell'operazione, del tutto indifendibile sul piano professionale, etico, politico. La richiesta fu ignorata anche in seguito, quando tutti i dettagli vennero alla luce, e soprattutto quando iniziò la stagione dei processi, cioè nel 2004, con i rinvii a giudizio dei capisquadra e della catena di comando che operò alla Diaz. Le sospensioni venivano chieste per una banale ragione di opportunità e buon senso, a tutela della onorabilità della polizia di stato e per una più libera azione processuale da parte degli imputati.

I capi della polizia (Gianni De Gennaro e Antonio Manganello) e i ministri degli Interni (Claudio Scajola, Beppe Pisanu, Giuliano Amato, Roberto Maroni, Anna Maria Cancellieri) che si sono succeduti fra il 2001 e il 2012, quando la sentenza Diaz è diventata definitiva, hanno tutti mantenuto la stessa linea, senza avvertire la necessità di procedere a una sospensione dal servizio degli imputati. Ufficialmente si è avanzato un argomento garantista, ossia la necessità di attendere una sentenza definitiva della magistratura (ma così ignorando sia lo spirito della richiesta di sospensione, sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo); nella pratica, perché non si è osato mettere in discussione Gianni De Gennaro e la sua squadra.

È bene sapere che la sospensione di un funzionario di pubblica sicurezza, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dovrebbe scattare al momento del rinvio

a giudizio, mentre in caso di condanna la misura prescritta è la rimozione. Vuol dire che nel caso Diaz i vari Francesco Gratteri, Gilberto Caldarozzi, Giovanni Luperi, per citare i condannati di rango più elevato, avrebbero di fatto interrotto le loro carriere fin dal 2004 (rinvio a giudizio) per essere poi rimossi nel 2010 (condanna in secondo grado). Di protezione in protezione, si è sprofondati nel grottesco, quando la mattina del 6 luglio 2012, il giorno dopo la pronuncia della Cassazione, la polizia italiana si è inopinatamente trovata senza il capo dell'Anticrimine, il capo del Servizio centrale operativo, il responsabile dell'unità di Analisi del servizio segreto civile e altri importanti funzionari, perché la pena accessoria della sospensione per cinque anni dai pubblici uffici impedì loro di entrare in ufficio. È difficile immaginare paesi simili al nostro per status politico – pensiamo alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Spagna – ridursi in condizioni simili, con il vertice di polizia e il governo che arrivano al punto di sfidare – perché di questo si è trattato – la suprema corte mantenendo in servizio fino all'ultimo i dirigenti sub iudice. La Cassazione non si è fatta influenzare e ha deciso secondo legge e coscienza, al costo di decapitare – era questo l'oggetto della sfida – la polizia italiana.

La sorte dei dirigenti implicati nel caso Diaz è sempre stata un caso politicamente delicato, perché si trattava di personaggi di altissimo rango in seno alla polizia di stato e di uomini di strettissima fiducia del potente capo Gianni De Gennaro. Toccare loro, significava mettere in discussione anche lui. Una scelta che nessun governo si è deciso a compiere, tanto che Gianni De Gennaro appartiene tuttora alla categoria degli intoccabili. Pochi giorni dopo la sentenza di Strasburgo, in coda a una breve e surreale polemica condotta a colpi di tweet, il presidente del Consiglio Matteo Renzi gli ha confermato piena fiducia come presidente di Finmeccanica, società sotto il controllo del potere pubblico.

La Corte europea per i diritti umani, naturalmente, ragio-

na secondo una logica diversa e considera che le istituzioni debbano agire al fine di prevenire gravi crimini commessi per abuso di potere, un obiettivo che si ottiene soltanto perseguendo e punendo in modo adeguato i responsabili, sul piano penale e anche su quello disciplinare. Paragrafo 227: “Non risulta dalla documentazione che i responsabili degli atti di tortura subiti dal ricorrente e degli altri delitti collegati siano stati *sospesi* dalle loro funzioni durante il procedimento penale. La Corte non dispone neppure di informazioni sull’evoluzione delle loro carriere nel corso del procedimento e sulle misure adottate sul piano disciplinare dopo le condanne definitive”. Paragrafo 228, particolarmente umiliante per il nostro paese: “La Corte *prende atto del silenzio del governo* sull’argomento a dispetto della richiesta di informazioni espressamente formulata”. Proprio così: la Corte di Strasburgo ha chiesto al governo italiano informazioni sulle carriere dei condannati e sui provvedimenti disciplinari avviati dopo le condanne definitive, ma il governo italiano (che non ha inflitto, a quel che se ne sa, alcuna sanzione disciplinare) ha pensato bene di tacere e lasciare lettera morta la richiesta formale ricevuta da Strasburgo.

Deficit strutturale

Arriviamo alle conclusioni, in larga misura anticipate nei paragrafi citati in precedenza. La Corte, dopo avere ricordato di avere la facoltà, in casi particolarmente gravi, di indicare gli interventi necessari per porre rimedio alle carenze riscontrate, riassume i nodi più critici. Lo fa al paragrafo 242: “Le autorità italiane hanno perseguito i responsabili dei crimini compiuti alla Diaz sulla base dei reati già previsti dalla legislazione penale italiana. Tuttavia [...] la Corte ha giudicato che la reazione delle autorità italiane non è stata adeguata. Avendo scartato qualsiasi negligenza o compiacenza del pubblico ministero o del giudice di merito, la Corte ha concluso che la legislazione penale italiana applicata al caso si è rivelata *inadeguata* in relazione all’esigenza

di punire degli atti di tortura e *priva dell'effetto dissuasivo* necessario per prevenire violenze simili". E aggiunge: "Il *carattere strutturale* del problema sembra innegabile, [...] non solo per la repressione degli atti di tortura ma anche per gli altri abusi proibiti dall'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani: [...] sia la prescrizione sia gli sconti di pena possono impedire in pratica qualsiasi punizione dei responsabili di atti di 'tortura' ma anche gli autori di 'trattamenti inumani' e 'degradanti'".

La Corte, in definitiva, chiede un intervento normativo che renda effettive le pene dei responsabili e che definisca e punisca i reati per ciò che sono (la tortura). La natura delle misure è ovviamente affidata alla discrezionalità dello stato, ma l'impianto della sentenza, nei punti che abbiamo evidenziato, offre indicazioni piuttosto precise. Possiamo riassumerle così:

- a) una legge sulla tortura che preveda la *imprescrittibilità* del reato e l'*esclusione di amnistia e indulto* per i condannati;
- b) l'introduzione dei *codici di riconoscimento* sulle divise degli agenti in servizio di ordine pubblico;
- c) la *sospensione* dei funzionari di pubblica sicurezza rinviati a giudizio e la *rimozione* in caso di condanna.

La domanda a questo punto è: la sentenza è stata davvero compresa? Ci stiamo preparando a rimediare alle carenze strutturali indicate dalla Corte di Strasburgo? E in definitiva: in che tipo di democrazia stiamo vivendo?

Tortura all'italiana

Dopo lo choc, la legge

Lo choc mediatico causato dalla sentenza della Corte di Strasburgo ha avuto un effetto immediato. Nell'arco di due giorni la Camera dei deputati ha completato l'esame della legge sulla tortura, già approvata al Senato nel 2014. È stata una brusca accelerazione, che ha permesso al governo e alle forze politiche (il testo è stato approvato con l'astensione del M5S e il no della Lega Nord) di sostenere che il messaggio arrivato da Strasburgo è stato recepito. La legge dovrà tornare al Senato per una nuova lettura, dato che Montecitorio ha modificato il testo, ma si intravede a questo punto l'esito finale, con il varo di una legge attesa ormai da un quarto di secolo, visto che risale al 1989 la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Onu, con il conseguente impegno ad aggiornare il codice penale. Tutto bene, dunque? Superato lo choc, si è davvero messo in moto un impeto riformatore coerente con le indicazioni contenute nella sentenza?

Purtroppo non è così. L'Italia, come ha crudamente evidenziato la Corte di Strasburgo, non ha bisogno di una legge qualsiasi, ma di una *buona legge* sulla tortura, che sia preludio di un'azione riformatrice *a tutto campo*. Le nostre forze dell'ordine hanno dimostrato d'essere incapaci di autoriforma; non hanno rinnegato né denunciato come una nefandezza il blitz alla Diaz; hanno preferito ostacolare il lavoro della magistratura e cercare protezione in ambito politico. È accaduto al G8 di Genova ma la scena si è ripetuta, sia pure con modalità diverse, ogni volta che la cronaca ha portato in primo piano casi gravissimi di possibili abusi di

potere, in testa le uccisioni di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Franco Mastrogiovanni, Riccardo Magherini e altri ancora. In nessuno di questi casi si è visto uno sforzo di trasparenza; mai le forze dell'ordine sono state protagoniste attive nella ricerca della verità. La prima reazione è stata semmai opposta, con depistaggi, silenzi, colpevoli negligenze.

Ora c'è un peso ulteriore, con il marchio della tortura che grava sulla polizia italiana, accusata oltretutto di avere garantito protezione e copertura ai responsabili dei gravissimi abusi. La credibilità, rispetto ai cittadini e all'opinione pubblica internazionale, è ai minimi storici e non c'è modo di uscirne se non attraverso una decisa azione che cambi le regole del gioco, rompa gli attuali equilibri di potere e cancelli quel diritto di veto che ha permesso per decenni ai vertici delle forze dell'ordine di bloccare sul nascere ogni tentativo di cambiare lo status quo. La via da imboccare è quella dell'apertura all'esterno, dell'assunzione di responsabilità, della trasparenza. E tocca al parlamento mettere in cantiere un piano d'intervento.

Si è cominciato – si dirà – approvando a tambur battente una legge sulla tortura; il resto seguirà. Vediamo.

Una legge per...

A che serve una legge sulla tortura? Perché uno stato introduce una disciplina ad hoc, in aggiunta alle fattispecie penali che già disciplinano casi di violenze, abusi, minacce? A fini deterrenti. È l'obiettivo principale, più importante della necessità di punire chi si renda responsabile degli atti criminosi.

La tortura, nel senso che la storia ci ha consegnato, è l'abuso del pubblico ufficiale; è la violenza grave, estrema, inflitta ai cittadini privati della propria libertà, ai detenuti, a persone sottoposte a controlli di polizia o militari; è lo strumento più odioso di esercizio del potere. Un privato cittadino che sequestra, minaccia, abusa di una persona, commette un reato certamente grave e perciò merita d'essere punito;

ma tutt'altra fattispecie sono le sofferenze fisiche o morali inflitte da chi è rivestito di un ruolo pubblico, da chi indossa una divisa o comunque riveste un incarico istituzionale. Scrive Patrizio Gonnella nel suo libro "La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica" (Derive Approdi 2013): "La definizione di tortura presente nella convenzione Onu del 1984 non lascia spazio a dubbi. Il delitto di tortura è *un delitto proprio* che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale". È una definizione importante, un principio cardinale, perché mette a fuoco il tema della prevenzione. Una buona legge sulla tortura è un messaggio inviato a chi lavora nelle forze dell'ordine: dice che la dignità del cittadino è un bene indisponibile, superiore a qualsiasi altra necessità o urgenza, e che dev'essere rispettata in modo particolare da chi, per legge, ha la facoltà in determinate circostanze di privare i cittadini della libertà o di esercitare forme limitate di violenza su di loro. I giuristi definiscono il delitto di tortura "proprio" del pubblico ufficiale in virtù di questa sua intrinseca caratteristica pubblica. Altre forme di vessazioni e di abusi sono disciplinate a parte.

Il rischio di tortura, questo ci insegna la storia, è tipico della funzione repressiva e detentiva esercitata dal pubblico ufficiale e in questo ambito dev'essere sanzionata. Nei regimi autoritari come nelle democrazie, gli abusi sui detenuti, sui dissidenti, sui fuorilegge sono un pericolo incombente registrato in innumerevoli casi. È un pericolo che dev'essere arginato con una molteplicità di interventi, che vanno dalla formazione degli agenti alla previsione di adeguate sanzioni per i trasgressori e alla loro effettiva applicazione.

Obiettivo prevenzione

La tortura può essere prevenuta solo in presenza di alcune condizioni: un quadro normativo specifico adeguato alla gravità del delitto; l'individuazione e la punizione di chi si renda responsabile degli abusi; un sistema formativo conseguente, che non sminuisca e anzi enfatizzi la gra-

vità di simili abusi e la loro tipicità. Potremmo dire che il delitto di tortura è da considerare “endemico” rispetto al lavoro delle forze dell’ordine, così come la corruzione rispetto al pubblico funzionario. Ciò non significa, evidentemente, che tutti gli agenti o tutti i funzionari pubblici siano dei potenziali torturatori e corrotti, ma che incombono sul loro agire quotidiano rischi specifici e ricorrenti, da contrastare in quanto tali.

L’Italia ha una lunga storia di inadempienza rispetto alle Convenzioni internazionali contro la tortura e soprattutto soffre di una relazione molto problematica fra le istituzioni politiche – parlamento e governo – da una parte, e le forze dell’ordine dall’altra. Queste ultime hanno mostrato negli anni una costante insofferenza rispetto alle normative di tutela dei diritti umani fondamentali e di prevenzione della tortura. L’idea di introdurre una legge specifica in quest’ultima materia è stata costantemente avversata, con un intenso lavoro di lobbying parlamentare e un’ampia attività pubblicistica, svolta sia dall’alto – i vertici delle forze di sicurezza – sia dal basso, con i sindacati di polizia pressoché compatti nella diffidenza verso i progetti di legge sul delitto di tortura, vissuti come un attentato al proprio onore di servitori dello stato. La rappresentante italiana all’Onu, citata nella sentenza di Strasburgo, ha dato una curiosa quanto sintomatica definizione di questo stato d’animo: “La tortura è una pratica lontana dalla nostra mentalità”. Un concetto che somiglia a un esorcismo più che a una obiettiva valutazione dei fatti.

Gli obblighi internazionali e i clamorosi esiti giudiziari delle innumerevoli violazioni compiute durante il G8 di Genova 2001, hanno fatto comunque avanzare i lavori parlamentari, nella generale consapevolezza che i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti umani dalle vittime degli abusi commessi alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto sarebbero stati probabilmente accolti, come in effetti è stato, rendendo necessaria, oltre che obbligata,

l'approvazione di una legge ad hoc.

Le maggiori forze politiche, in particolare quelle di centro-destra ma anche (e con crescente disponibilità) di centrosinistra, si sono sempre dimostrate assai attente alle richieste (e alle pretese) provenienti dai ranghi delle forze dell'ordine. I rinvii, gli insabbiamenti, i boicottaggi sono stati innumerevoli, a riprova di una forza dissuasiva, da parte del "sistema forze dell'ordine", di gran lunga superiore alle capacità persuasive dell'opinione pubblica democratica e delle associazioni attive nell'ambito dei diritti umani (le più importanti sono Antigone e Amnesty International Italia). Le sentenze sui fatti di Genova e la minaccia della censura europea hanno reso impellente l'approvazione di una legge sulla tortura e all'avvio della legislatura, nel 2013, ha cominciato il suo percorso parlamentare il testo proposto, come primo firmatario, da Luigi Manconi, senatore del Pd cui è riconosciuto grande prestigio per il suo impegno nella tutela dei diritti umani.

Il reato generico

Il testo Manconi ricalcava nei suoi punti fondamentali le formule indicate dalla Convenzione Onu, ma è stato rapidamente corretto – in modo radicale – nella discussione parlamentare al Senato. Le modifiche sono andate nella direzione auspicata dalle forze di polizia. La portata culturale e l'efficacia giudiziaria del testo è stata cioè corretta al ribasso, a partire dalla definizione del reato, divenuto "generico", che può essere cioè compiuto da chiunque, anche un privato cittadino.

Su questo punto "il partito della polizia" (per riprendere l'espressione usata dal giornalista genovese Marco Preve in un suo corrosivo libro-inchiesta²) è sempre stato molto esplicito. Attestato per anni, con efficacia, sul no alla legge, il "partito" formato dalle figure di vertice degli apparati e dalla stragrande maggioranza dei sindacati, ha ripiegato su una seconda linea: il rifiuto della qualificazione del reato di tortura come specifico del pubblico ufficiale. Identica

la ragione addotta: nell'uno come nell'altro caso, si tratterebbe di un'*aggressione* alla credibilità delle forze dell'ordine, quasi una pubblica sconfessione, con l'insinuazione del dubbio – questa la tesi ripetuta ad libitum – che le forze di polizia italiane abitualmente maltrattino i cittadini in loro custodia.

Una legge sulla tortura, o in subordine l'indicazione della tortura come reato “proprio”, sarebbe dunque un attacco alle forze dell'ordine e implicherebbe, di conseguenza, un attentato alla loro capacità operativa. Il timore d'essere denunciati alla prima carica, o al primo arresto – si è sostenuto e si sostiene – spingerebbe così gli agenti a non agire o a farlo con minore efficacia. Si metterebbe a repentaglio, indirettamente, la stessa sicurezza dei cittadini.

Si tratta di obiezioni assai interessanti, perché rivelatrici. Mostrano qual è il vissuto interno agli apparati di sicurezza, quale la percezione del proprio ruolo rispetto alla cittadinanza e alle istituzioni democratiche. In molti paesi sono in vigore leggi sulla tortura ricalcate sullo schema dell'Onu ed è davvero arduo sostenere che in quegli stessi paesi l'efficacia operativa delle forze di polizia ne sia stata menomata. Non può davvero essere questo il punto. Che infatti è un altro: l'avversione del “partito della polizia” è indice di una concezione più vicina alle logiche corporative del passato che ai requisiti di trasparenza e responsabilità tipici delle democrazie avanzate. Siamo alle prese con un ritardo culturale dovuto a precise circostanze storiche.

Un corpo separato

In Italia gli apparati di sicurezza sono stati abituati, nei decenni, a godere di una protezione incondizionata da parte delle autorità politiche e di una sorta di benevolenza d'ufficio da parte di quelle giudiziarie. L'opacità e uno spirito di corpo esasperato sono fra i tratti salienti delle nostre forze dell'ordine e sono alla base di quella “incapacità strutturale” di garantire la tutela dei diritti fondamentali evidenziata dalla Corte di Strasburgo. Con le vicende di Genova tut-

ti i guasti sono venuti a galla. A fronte di una debacle professionale e legale senza precedenti – le torture alla Diaz e a Bolzaneto ma anche l’uccisione di Carlo Giuliani e gli innumerevoli abusi (e i falsi) commessi nella gestione della piazza – le forze di polizia hanno agito secondo vecchi schemi, consolidati negli anni: non c’è stata ammissione esplicita di responsabilità; non è scattato alcun meccanismo di verifica interna dei comportamenti e degli errori; l’azione della magistratura è stata boicottata sistematicamente; i dirigenti indagati e processati sono stati protetti sia dai superiori gerarchici sia dal potere politico. La bruciante condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo ne è stata la logica conseguenza.

Nonostante tutto e a dispetto di un giudizio così sferzante, il “partito della polizia” è riuscito a realizzare per intero il suo piano B, cioè l’indebolimento di una legge sulla tortura ormai impossibile da bloccare. Il primo punto di questo successo politico è stato appunto la definizione del delitto come reato “generico”. Alcuni giuristi, a dire il vero, fanno notare come la Convenzione Onu dell’84 non escluda del tutto un intervento del genere. Il testo, in inglese, circoscrive l’ambito di applicazione agli atti commessi “*by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity*”, che possiamo tradurre così: “da un pubblico ufficiale o da persona che agisce in una veste ufficiale, ovvero su istigazione, con il consenso o l’acquiescenza di costoro”. È il tema della tortura come delitto che riguarda il pubblico. Ma alcuni sostengono che l’apertura a persone terze, istigate o in azione con il consenso di pubblici ufficiali, offra la possibilità al legislatore di preferire il reato “comune”, in modo da estendere l’applicazione della normativa. Qui si mescolano però aspetti pratici, di applicazione concreta della legge, e la questione della deterrenza, che è tanto più efficace quanto più mirata ai soggetti ai quali ci si rivolge, cioè le forze dell’ordine. Perciò la scelta del reato “proprio” si fa preferire, specialmente in un paese come il nostro, affetto

da forze di sicurezza chiuse in un rigido spirito di corpo e bisognose di un aiuto esterno, anche legislativo, per avviare un cambiamento culturale profondo.

Un ulteriore elemento fa capire come il declassamento a reato “comune” risponda al preciso intento, da parte del legislatore, di soddisfare una richiesta del “partito della polizia” e non alla volontà di rendere più efficace la normativa. Se l’obiettivo fosse quest’ultimo, la scelta più coerente sarebbe la formulazione di due diversi articoli: uno riguardante i privati cittadini; l’altro, con sanzioni più alte, i pubblici ufficiali. È l’opzione consigliata dai giuristi aperti alla possibilità del reato “comune”. Si è scelta invece un’altra strada, cioè un’unica definizione e la previsione di un’aggravante se il delitto è commesso da un pubblico ufficiale. Nel concreto esercizio dell’azione penale, significa aprire la possibilità di compensare l’aggravante con la concessione delle circostanze attenuanti, generiche o specifiche che siano, fino ad annullare la maggiorazione di pena ed equiparare, nella pratica, la posizione del pubblico ufficiale a quella del semplice cittadino. Che fine fa l’effetto deterrente? Si tratta in verità di un altro modo di neutralizzare la portata pratica e anche morale, potremmo dire politica, della nuova legge. Scrive Patrizio Gonnella nel suo libro: “La tortura è un crimine che in considerazione della sua storia, dei suoi contenuti, del bene giuridico protetto attiene direttamente all’esercizio del potere punitivo dello stato”.

I tre pilastri

Sono tre i pilastri sui quali poggia una credibile normativa sul crimine di tortura. Oltre che specifico del pubblico ufficiale, il reato dev’essere definito in modo che sia davvero *applicabile* alla vita concreta e dev’essere *efficace* sia nel suo effetto deterrente sia nel suo impatto giurisdizionale: dev’essere cioè uno strumento utile sia alla prevenzione sia alla punizione.

Esiste una *definizione* di tortura accettata a livello interna-

zionale, quella scritta nella Convenzione dell'Onu e ratificata a suo tempo nel nostro paese. Dice così: "Ai fini della presente Convenzione, il termine tortura designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate". Un testo lungo, ma in realtà semplice nella sua struttura, che poggia su quattro elementi: l'intensità della sofferenza inflitta (fisica e/o psichica); il pubblico ufficiale come responsabile diretto o indiretto; l'intenzionalità; la illegittimità della "sanzione".

Esiste anche una definizione di tortura che scaturisce dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La sentenza del 7 aprile 2015 la ribadisce, ma già la Corte di Cassazione nel 2012, esaminando il processo Diaz, aveva accolto quella definizione, pur respingendo, per mere ragioni tecnico-giuridiche di relazione fra diritto interno e internazionale, la richiesta della procura di Genova di non applicare la prescrizione. La Cassazione scriveva che i fatti della Diaz, oltre che corrispondenti alla definizione di tortura data dalla Convenzione dell'Onu, possono essere considerati "trattamenti inumani e degradanti come previsti e vietati, unitamente alla tortura, dalla Convenzione europea dei diritti umani [...] disposizione ripetutamente interpretata dalle sentenze della Corte europea, secondo la quale (cfr. da ultimo Guler e Ongle c. Turchia del 4.10.2011) 'costituisce

violazione dell'articolo 3 e perciò implica un attentato alla dignità umana, l'uso della forza fisica inflitta in maniera del tutto sproporzionata, dagli agenti di polizia nel corso di manifestazioni di protesta, quando le circostanze non evidenziano un'assoluta necessità d'intervenire allo scopo di proteggere l'incolumità fisica propria o di altre persone coinvolte". Per riassumere, potremmo dire che la Corte di Strasburgo considera tortura quegli atti violenti eccessivi e ingiustificati, compiuti da rappresentanti del potere pubblico, che siano più gravi, per l'intensità delle sofferenze inflitte, dei "semplici" trattamenti inumani e degradanti. È una definizione semplice ed aperta, che scaturisce dai giudizi espressi su casi concreti e guarda agli esiti dei comportamenti violenti.

Un buon testo di legge dovrebbe recepire queste formulazioni e in ogni caso rispettarne i punti cardine. Perché questo non è avvenuto nel nostro paese? Qual è il motivo che ha spinto verso una radicale divergenza? Anticipiamo subito qual è stato l'esito della "interpretazione" scelta dal legislatore italiano: una drastica riduzione della possibilità di applicare il crimine di tortura alle fattispecie concrete.

Dettagli maliziosi

Il testo di legge approvato alla Camera non si limita infatti, come fa la Convenzione dell'Onu, a indicare come elementi necessari l'effetto dei maltrattamenti ("acute sofferenze") e l'intenzionalità dell'autore, ma si allarga fino a specificare nei dettagli in che modo e con quali finalità la tortura sia praticata ("con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza"). I giuristi distinguono fra "reato di evento", ossia a forma libera, e "reato a condotta vincolata". Nel primo caso la tortura può essere compiuta in qualsiasi modo, anche per omissione (e la storia insegna quanta fantasia sia stata messa in pratica nel compiere abusi, anche in anni recenti); nel secondo caso, ovviamente, l'ambito di applicazione viene ristretto: più sono i dettagli inseriti nel testo,

più difficile diventa collegarli alla vita concreta.

Così si è espresso sul punto Enrico Zucca, il magistrato che ha condotto l'inchiesta per la vicenda Diaz: "Per capirci, l'omicidio è un reato a forma libera, di evento, in cui ciò che conta è il risultato dell'azione, indipendentemente dalle modalità con cui viene compiuta. Non a caso la Convenzione Onu non specifica particolari modalità di tortura – 'violenza o minaccia', secondo il testo italiano – ma si limita a dire 'con qualsiasi atto'. Perché più si entra nel dettaglio, più qualche modalità rischia di sfuggire alla previsione. Pensiamo ad Abu Ghraib: costringere le persone a mantenere certe posizioni, come è successo anche a Bolzaneto, tecnicamente non è configurabile come 'violenza o minaccia', ma solo come comportamento vessatorio o umiliante". La legge italiana specifica le modalità di esecuzione anche in un'altra direzione. Dice che commette tortura chi "intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche". È un passaggio – assente nella Convenzione Onu, che si limita a parlare di azioni illegittime compiute da pubblici ufficiali – che restringe ulteriormente il campo di applicazione e che ha fatto dire a molti giuristi (e in parlamento ai deputati del Movimento 5 Stelle, le cui obiezioni sono state bocciate) che un testo del genere non si applicherebbe proprio al caso concreto da cui la legge scaturisce, cioè il caso Diaz. Davvero un *paradosso*: il parlamento corre ad approvare una legge per "rispondere" alla Corte europea per i diritti umani che indica il blitz alla Diaz come un caso di tortura e il testo approvato appena due giorni dopo la sentenza non sarebbe applicabile proprio a quella fattispecie. Un'assurdità. Il minimo che si possa chiedere a una legge che introduce un nuovo crimine, è di prevedere la possibilità di punire fattispecie che si sono già verificate. Ma il parlamento italiano ragiona in altro modo.

Perché il crimine di tortura non sarebbe applicabile al caso Diaz? Perché nel testo si parla di persone "affidate" a chi

commette il crimine o “sottoposte alla sua autorità, vigilanza o custodia” e alla Diaz i 93 malcapitati, al momento delle violenze e degli abusi (durati – è bene ricordarlo – almeno due ore), non erano tecnicamente in stato d’arresto, di vigilanza o di custodia, ma semplici ospiti di un dormitorio oggetto di una perquisizione di polizia, eseguita cioè senza mandato del magistrato, com’è consentito in limitati casi (sostanzialmente ricerca di armi e droga) dal codice di Pubblica sicurezza.

Francesco Viganò, giurista esperto della materia, audito anche in Commissione (e peraltro favorevole alla scelta del reato “generico”), sostiene che il testo approvato dalla Camera “sarebbe inapplicabile proprio a casi come quello della Diaz” perché “esclude la possibilità di riconoscere la sussistenza del delitto nell’ipotesi di gravi violenze, gratuitamente finalizzate a provocare sofferenza nelle vittime, compiute dalle forze di polizia nell’ambito di operazioni di ordine pubblico *prima* che le vittime medesime siano trattate in arresto”³.

Enrico Zucca a dire il vero è più possibilista e sostiene che la Corte di Strasburgo, nella sua giurisprudenza, ha qualificato come tortura anche atti compiuti in condizioni di “*full control of the police*”, cioè su persone “nelle mani” della polizia anche se tecnicamente non sottoposte in quel momento a fermo o arresto. È un’interpretazione estensiva e come tale va giudicata: nei fatti, il legislatore italiano ha scelto una formulazione ambigua che lascia un ampio margine di incertezza e quindi di valutazione discrezionale in capo al magistrato. Una scelta assai poco casuale.

Potere di interdizione

Perché non si è optato per una formulazione più chiara e più aperta, come vorrebbe la Convenzione? Perché non si è presa come modello la consolidata giurisprudenza della Corte europea? Per lo stesso motivo che ha ispirato l’intera stesura del testo di legge: la volontà di *smorzarne la portata*, in modo da soddisfare i desiderata espressi a piena voce

dai vertici di polizia e dai sindacati, a loro volta interpreti – dobbiamo pensare – di un’insofferenza diffusa a tutti i livelli nelle varie forze dell’ordine.

Vanno nella stessa direzione, cioè circoscrivere gli ambiti e quindi le possibilità concrete di applicazione, i “dettagli” inseriti nel testo di legge riguardanti le finalità perseguite dai torturatori. La violenza dev’essere inflitta “a causa dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di ottenere da essa [la persona torturata], o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di ottenere una punizione o vincere una resistenza”. Nella Convenzione dell’Onu ci si milita a parlare di “qualsiasi discriminazione”; i riferimenti, nella legge italiana, alle eventuali appartenenze politiche, religiose, etniche (termine peraltro assai discutibile e discusso) o agli orientamenti sessuali non fanno che aumentarne il tasso di ambiguità, fino a renderlo un *patchwork* a disposizione di avvocati scafati vogliosi di mettere in difficoltà magistrati e giudici, costretti a destreggiarsi fra strettoie insidiose anziché essere agevolati nell’esecuzione di un compito particolarmente difficile, qual è – in qualsiasi sistema giudiziario – l’incriminazione e il giudizio di pubblici ufficiali. Non è chiaro, ancora, se il testo approvato a Montecitorio includa oppure no (a prima vista, no) la tortura che avviene per omissione, cioè col tacito assenso del funzionario pubblico. Sono fattispecie tutt’altro che rare nell’esperienza storica della tortura: si pensi ai kapò del Lager nazisti o alle torture inflitte in carcere per interposto detenuto, in modo da non sporcarsi le mani. La Convenzione dell’Onu parla esplicitamente sia di “istigazione” sia di “consenso espresso o tacito”, la legge italiana solo di “istigazioni”.

Altri dubbi sul testo licenziato dalla Camera sono stati espressi da Fabio Anselmo, l’avvocato italiano più esperto in materia di “malapolizia”. Ferrarese, Anselmo cominciò la sua avventura con un caso avvenuto nella sua città: l’uccisione del diciottenne Federico Aldrovandi durante

un banale controllo di polizia vicino casa (vicenda chiusa dopo infinite peripezie con la condanna di quattro agenti, ma tuttora considerata una ferita aperta, quasi un'ingiustizia, da una bella fetta del sindacalismo di polizia). Anselmo ha sperimentato sul campo, cioè nelle aule di giustizia e sui media, l'enorme difficoltà di condurre la propria ricerca di verità e giustizia quando i sospettati, o gli indagati, o perfino gli imputati, sono uomini e donne in divisa. Depistaggi, ostruzionismi, omertà sono prassi quotidiana: la pessima lezione del caso Diaz, impartita dai massimi dirigenti implicati in quella vicenda, pare sia stata recepita fino all'ultimo dei commissariati.

L'avvocato Anselmo, nel criticare alcuni punti della legge, ha fatto riferimento ad altre due vicende: quella di Stefano Cucchi, morto in stato di detenzione e vittima di pestaggi (con autori rimasti ignoti) e quella di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio nella sezione psichiatrica dell'ospedale di Vallo della Lucania e morto legato a un letto dopo una terribile agonia ripresa da una telecamera a circuito chiuso. I tre casi – Aldrovandi, Cucchi, Mastrogiovanni –, ha spiegato Fabio Anselmo, difficilmente sarebbero compresi nella definizione di tortura, a suo avviso “troppo specifica”, prevista dal testo uscito da Montecitorio.

Per Anselmo sono due i punti critici. Il primo è l'elencazione delle finalità di chi tortura: ottenere informazioni o dichiarazioni, oppure vincere una resistenza o ancora infliggere una punizione. Come si può dimostrare, si chiede Anselmo, quale fosse lo scopo di chi ha tenuto legato al letto per ore e ore Mastrogiovanni? O di chi ha soffocato Aldrovandi? È vero che la stessa Convenzione Onu indica una serie di finalità, ma lo fa in modo aperto, per distinguere la tortura da maltrattamenti meno gravi, aggiungendo infatti l'espressione “per qualunque altro motivo”. L'elenco inserito nella legge italiana sembra invece, anche in questo caso, circoscrivere i casi e chiudere le maglie, al costo di lasciare fuori altri imprevedibili fatti della

vita, altre impensabili motivazioni. Il secondo punto critico è la presenza dell'avverbio "intenzionalmente", assente nella Convenzione Onu, che pure considera l'intenzionalità come elemento imprescindibile affinché vi sia tortura (per i giuristi è il "dolo specifico"). È un punto molto tecnico, ma con effetti potenzialmente enormi, nella direzione – ancora – di limitare il campo di applicazione concreta della legge. Anche senza quell'avverbio si potrebbe parlare di tortura solo in caso di "dolo specifico", cioè in presenza di un'intenzionalità ulteriore rispetto alla volontà di compiere l'atto (il cosiddetto "dolo generico"); perché allora, si chiede Anselmo, inserire quella parola? "L'intenzionalmente", ha spiegato durante una conferenza stampa a Montecitorio organizzata dal Movimento 5 Stelle (cui Anselmo non appartiene, in quanto iscritto al Pd), "sembra esigere un secondo motivo scatenante del reato, che deriva dal piacere personale che uno trae dall' eseguire quella tortura. Un'intenzionalità che si aggiunge al dolo specifico. Occorre che l'autore tragga un piacere intimo, un compiacimento ulteriore. Ma spiegatemi come facciamo a provarlo. Nei processi che ho seguito"⁴, dice Anselmo, "una legge così non ci avrebbe aiutato. Meglio non averla avuta".

Siamo ai confini del paradosso, al limite della provocazione: si approva una legge che difficilmente si applicherebbe ad alcuni dei fatti concreti più gravi avvenuti negli ultimi anni. Si licenzia cioè un testo che nemmeno "copre" i casi già riscontrati nella vita reale e sottoposti a giudizio della magistratura. Un controsenso normativo. Non è naturalmente un caso. A più riprese, pubblicamente, i sindacati di polizia hanno chiesto al parlamento di "migliorare" il testo uscito dal Senato, in modo da specificare quanto più possibile le fattispecie della tortura. E non vi è dubbio che analoghe pressioni siano state esercitate da chi occupa ruoli di comando nei vari corpi di polizia. Il risultato è arrivato sotto forma di emendamenti. Nel testo approvato dal Senato nel 2014 non comparivano né le "finalità", né l'avverbio "intenzionalmente".

Lo spazio per la prescrizione

Ci sono altri due elementi che rendono il testo di legge approvato alla Camera gravemente insufficiente: 1) la mancata previsione della imprescrittibilità del crimine; 2) l'assenza di un fondo specifico per il sostegno alle vittime.

L'esclusione della prescrizione è un punto chiave, addirittura strategico, per garantire l'effetto deterrente della normativa, e ha inoltre un impatto assai concreto sul piano della sua applicazione in sede giudiziaria. Il crimine di tortura è un'offesa alla dignità umana, un delitto che viola l'intimità della persona e al tempo stesso sgretola la dignità e la credibilità del potere. Un funzionario pubblico che umilia e tormenta un cittadino, qualsiasi cosa egli abbia fatto, macchia la divisa che indossa con il marchio dell'infamia, un'infamia che si estende all'istituzione cui appartiene. Perciò la tortura dev'essere qualificata come un reato fra i più infamanti per il pubblico ufficiale e il divieto di prescrizione è un modo per ribadirne la solennità. Chi lavora nelle forze di polizia deve sapere che il rifiuto da parte dello stato è definitivo e assoluto, non sottoposto – in caso di procedimento giudiziario – ai calcoli aritmetici sui tempi di prescrizione e all'imprevedibile durata dei processi.

La legge italiana licenziata dalla Camera ammette invece la prescrizione, sia pure raddoppiandone i tempi quando la tortura sia imputata a un pubblico ufficiale: ancora una volta, si è presa la via della mediazione al ribasso. Si è deciso di attutire l'effetto deterrente della normativa, che sarebbe massimo con una solenne dichiarazione di imprescrittibilità del crimine, una caratteristica riservata solo ai reati più gravi, come l'omicidio. Si è scelto di ridimensionarne l'impatto sul piano dell'etica professionale, in modo da non turbare (e disturbare) il "partito della polizia".

C'è un caso recente che dimostra quanto sia importante, per la complessiva efficacia dell'azione dello stato, escludere in casi del genere la prescrizione. È la vicenda di Enrico Triaca, arrestato nel 1978 per vicende legate al terrorismo rosso (era il tipografo delle Brigate Rosse) e protagoni-

sta di una clamorosa denuncia: disse di essere stato sottoposto a maltrattamenti e torture da un gruppo di agenti. All'epoca fu condannato per calunnia, cioè per avere accusato qualcuno di un fatto che lui sapeva essere. Il processo è stato riaperto nel 2013 a fronte di un fatto nuovo, ossia le rivelazioni di un poliziotto, Salvatore Genova, che ha reso pubblica l'esistenza, all'epoca della lotta al terrorismo, di una sorta di "sezione torture" all'interno della polizia di stato. È un caso ormai entrato nei libri di storia. La squadra agiva sotto la guida di un personaggio che aveva un soprannome assai esplicito, dottor De Tormentis, ed era utilizzata per estorcere informazioni ai militanti del "partito armato". Ebbene, il nuovo processo ha portato all'assoluzione di Triaca: il giudice, a fronte delle nuove informazioni, ha stabilito che Triaca non calunniò nessuno e anzi denunciò un gravissimo abuso di polizia, un caso di tortura. Ma i responsabili di quei maltrattamenti, che sarebbero identificabili, non rischiano nulla, perché i reati, passati più di trent'anni dai fatti, sono ormai prescritti. Ecco un esempio che rende tangibile l'importanza del divieto di prescrizione. La tortura è un crimine che riguarda i rapporti fra cittadini e potere e quindi è particolarmente insidioso e sfuggente, perché può essere occultato e coperto con più facilità di altri crimini. Può capitare che le prove e le testimonianze arrivino a grande distanze di tempo, magari quando le circostanze sociali e politiche sono profondamente cambiate, come nel caso di Enrico Triaca. L'imprescrittibilità non è un dettaglio, bensì un cardine della lotta contro la tortura.

Le vittime dimenticate

L'impatto dei "trattamenti inumani e degradanti" sulle persone che li subiscono è stato descritto e analizzato a fondo nel corso del tempo. È un tema delicato, che riguarda l'intimità dei singoli individui, ma con un suo rilievo pubblico, perché fare giustizia, in caso di tortura, non può prescindere dal compimento del massimo sforzo per il recupero

della salute fisica e psicologica della vittima, un recupero che è spesso difficile e richiede cure specifiche, lunghe e costose. Lo sanno bene le organizzazioni di tutela dei diritti umani, che dedicano un'attenzione speciale alla salute delle persone maltrattate, con specifici team di medici, psicologi, terapeuti. Le vittime di tortura, pur nella varietà delle esperienze e nelle differenze di epoche e luoghi, concordano su un punto: chi subisce tortura, è torturato per sempre. Sono esperienze che non si dimenticano e lasciano tracce permanenti nella psiche e a volte nel corpo. Perciò in un paese democratico lo stato dev'essere presente e attivo nel "dopo tortura", laddove ce ne sia bisogno, garantendo l'assistenza di specialisti e accollandosi le spese necessarie (in aggiunta e a prescindere dagli eventuali risarcimenti monetari fissati in sede giudiziaria).

La previsione di un fondo per le vittime è un indice di sensibilità umana e di qualità di una normativa sulla tortura, tant'è che la Convenzione sottoscritta in sede di Nazioni Unite nel 1984 ne fa esplicita menzione all'articolo 14: "Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito e in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile".

La legge italiana non prevede un fondo specifico per la riabilitazione. È una lacuna che discende dall'approccio avuto dal legislatore all'intera materia, molto attento alle aspettative (e alla diffidenza) delle forze dell'ordine e poco capace di immedesimarsi nella sorte del cittadino sottoposto ad abusi.

È un esito che non sorprende, se si pensa che nella fase delle audizioni, quando le commissioni parlamentari ascoltano gli esperti e le varie parti in causa, non si è pensato di convocare né singole vittime di tortura né le associazioni e i comitati che in qualche caso hanno formato (ad esempio all'indomani di Genova G8). Alla Camera sono state ascoltate 24 persone, in maggioranza appartenenti alla po-

lizia di stato (ben 13 sindacalisti di polizia più il capo Alessandro Pansa e poi una serie di giuristi ed esperti, inclusi i presidenti di Antigone e Amnesty International Italia). Le voci dei torturati sono invece parse per qualche ragione inascoltabili. La distanza fra il Palazzo di pasoliniana memoria e il cittadino vittima degli abusi di stato si è rivelata incolmabile.

La riforma (im)possibile

Meglio di niente?

La legge sulla tortura è stata approvata alla Camera con una larga maggioranza, ma non si può dire che abbia convinto tutti. Non ha convinto, soprattutto, alcuni fra i sostenitori storici delle necessità di introdurre nell'ordinamento una legge ad hoc. Il senatore Manconi, forse il parlamentare più sensibile e competente in materia di diritti umani fra i mille impegnati fra Camera e Senato, ha riconosciuto che la legge è “mediocre, insufficiente e inadeguata rispetto alle richieste della Convenzione delle Nazioni Unite”⁵, spiegando però che non vi sono “vie d'uscita” e che la legge va approvata così com'è⁶.

Insomma, meglio una brutta legge, che nessuna legge.

È il messaggio sposato, fin dal voto al Senato nel 2014, anche dalle maggiori organizzazioni della società civile sul fronte dei diritti umani e delle libertà civili, Antigone e Amnesty International Italia. Entrambe hanno alle spalle un impegno in materia di tortura di lunga data e di grande qualità. Si devono a loro i dossier, gli approfondimenti, i testi di riferimento.

Sia Antigone sia Amnesty sostengono che la legge votata il 9 aprile è meglio di niente, che la lacuna legislativa va colmata con urgenza e che non ci sono più i tempi né i modi per ottenere un risultato migliore. L'apparato normativo a tutela dei diritti fondamentali – dicono le due organizzazioni – sarà comunque migliorato grazie a questa legge.

Siamo di fronte a voci autorevoli, molto influenti anche nell'ambito della “cittadinanza attiva”, ma è difficile sfuggire alla sensazione che si stiano gettando le premesse sba-

giate rispetto al lavoro che resterà da fare una volta che una legge – quella legge – sarà approvata. L'affermazione “meglio questa legge che nessuna legge” ha una forza persuasiva intrinseca: sembra evidenziare un'attitudine riformatrice da contrapporre a impossibili aspirazioni “massimaliste”. Ma è davvero così? Davvero non esistono (o non esistevano) altre opzioni? E in ogni caso, quali saranno i passi successivi, una volta accettata una premessa del genere?

Meglio niente

Roberto Settembre ha passato una vita in magistratura e da poco tempo è in pensione. Sul finire della sua carriera, si è trovato a vivere un'esperienza scioccante, come giudice relatore nel processo d'appello per i fatti di Bolzaneto. È il procedimento nel quale è stato evocato fin dagli inizi il fantasma della tortura. La sentenza di condanna per i 44 imputati è una pietra miliare nella nostra storia giudiziaria. Mette nero su bianco che in quella caserma fu praticata la tortura (senza bisogno di attendere la Corte di Strasburgo) e indica con forza al legislatore la necessità di colmare la lacuna normativa che ha reso possibile, fra le altre cose, la prescrizione per quasi tutte le imputazioni. Il giudice Settembre rimase scioccato dalla lettura degli atti: decine di cittadini inermi raccontavano abusi d'ogni tipo, compiuti nell'arco di tre giorni alla presenza di centinaia di agenti delle forze dell'ordine, in uno sconvolgente clima d'impunità. Una volta lasciata la toga, Roberto Settembre – appassionato autore di romanzi pubblicati sotto pseudonimo – ha ripreso in mano i fascicoli del processo e ha scritto un libro molto bello e molto importante, “Gridavano e piangevano” (Einaudi 2014). È il racconto in presa diretta del percorso toccato a chi fu tratto in arresto nei giorni del G8 e inviato nella caserma della periferia genovese. È una narrazione ricca di dettagli, non retorica e che pone alcuni interrogativi che attendono ancora risposta. Uno in particolare. “Per quel che fecero – scrive Settembre – [nella mente di molti agenti] dovette necessariamente spegner-

si il circuito cerebrale dell'empatia. [...] si aprono interrogativi inquietanti sull'ambiente di formazione degli uomini dello Stato, cioè su cosa accada nelle scuole di polizia, su come questi uomini siano istruiti, su quali siano le modalità e i meccanismi di formazione dei percorsi mentali di giovani addestrati a difendere le istituzioni. Man mano che esaminiamo gli eventi, e la molteplicità delle condotte di crudeltà gratuita e di inflizione delle umiliazioni e delle mortificazioni alla dignità delle vittime, questi interrogativi aumentano”.

Per Roberto Settembre una legge sulla tortura è una necessità: il suo lavoro di giudice e il suo libro ne sono una testimonianza fortissima. Ma la legge, lascia intendere “Gridavano e piangevano”, dev'essere finalizzata a un intento più grande, cioè un intervento diretto, radicale, efficace, sulla cultura e i processi di formazione interni alle forze dell'ordine. Solo toccando corde profonde si potrà recuperare ciò che al momento sembra perduto, ossia una cultura del rispetto e del diritto davvero radicata nel vissuto degli agenti. Non sorprende quindi che Settembre, all'indomani del voto alla Camera, abbia espresso giudizi negativi sul testo uscito da Montecitorio. In un articolo pubblicato sul sito di Libertà e Giustizia, dopo avere esaminato i punti critici del testo, Roberto Settembre scrive: “Si dice: meglio questa legge che nessuna legge. Obiettiamo: meglio nessuna legge che una legge ingiusta. È più difficile combattere contro una legge ingiusta camuffata da legge giusta, che lottare per ottenerla nella vacuità legislativa”⁷.

La direzione giusta

Il mondo politico sembra propenso ad archiviare al più presto le questioni aperte dalla sentenza della Corte di Strasburgo, visto che non si è aperto alcun dibattito sul deficit “strutturale” evidenziato dai giudici europei. C'è il rischio assai concreto che il prossimo sì del Senato alla legge sulla tortura chiuda ogni discorso, anziché aprire una fase di riforme. Il “meglio una legge che niente” resterebbe fine

a se stesso. La lacuna normativa sarebbe colmata, ma l'idea di una riforma complessiva delle forze dell'ordine resterebbe fatalmente impantanata nella palude del disinteresse generale.

C'era (e c'è) un'altra opzione? Possiamo lavorare di fantasia, fare un passo indietro nel tempo e immaginare uno scenario diverso, nel quale le organizzazioni della società civile mantengono fino in fondo la loro autonomia, non si legano ad alcun progetto di legge e osservano con spirito critico l'azione parlamentare. Possiamo pensare che in un contesto del genere, con la "bomba" arrivata da Strasburgo, la risposta politica sarebbe stata così imbarazzata e così imbarazzante che una mobilitazione – mediatica e di strada – avrebbe spinto ad accantonare il mediocre testo approvato dal Senato nel 2014, per tornare a una formulazione identica a quella della Convenzione Onu, che in fondo non ha niente di rivoluzionario e soprattutto è coerente con le prescrizioni della Corte di Strasburgo. Fantapolitica? Certo, viste le scelte fatte nel frattempo, ma non un'ipotesi astratta, se pensiamo che una maggioranza eticamente e culturalmente disposta a votare il testo indicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, in parlamento ci sarebbe (sommando i deputati e i senatori di Pd, Sel, M5S).

Oggi c'è il pericolo concreto che il motto "meglio questa legge che niente" si riveli un grande errore strategico, oltre che un motivo di confusione per chi osserva dall'esterno l'evoluzione delle cose. La missione delle organizzazioni della società civile è certamente quella di svolgere un'azione di pungolo rispetto alle autorità, ma anche – non va dimenticato – di custodia di una "verità" (i principi fondamentali) che non dev'essere soggetta a compromessi, specie in una materia, come i diritti umani, così delicata e così soggetta a manipolazioni politiche e mediatiche. La logica parlamentare del compromesso sulla base dei rapporti di forza e delle opportunità politiche del momento, non dovrebbe investire e svilire i principi cardine della convivenza, ed è invece quel che sta accadendo.

Del resto – accettando lo sforzo di fantasia che abbiamo proposto – l’obiezione più forte e più persuasiva che si potrebbe opporre allo scenario alternativo immaginato, è che ci troviamo di fronte a una precisa e consapevole scelta politica – in favore di una mediazione coi corpi di polizia – compiuta dai gruppi parlamentari che hanno in questo momento lo scettro del comando. Se anche Antigone, Amnesty e altri gruppi organizzati avessero preso le distanze dal testo approvato in Senato nel 2014, l’esito parlamentare sarebbe quindi stato lo stesso. Possibile, ma sarebbe un motivo in più, si potrebbe replicare, per respingere la “legge ingiusta” e lottare al fine di ottenerne una giusta. Arrivati a questo punto, con la legge votata alla Camera nel consenso generale (sia pure con molti distinguo), nessuna lotta può essere più condotta, in assenza di forze organizzate che se ne facciano promotrici. La realtà dei fatti è quella proposta dai lavori parlamentari, con il ritorno al Senato del testo di legge e la sua probabile approvazione così com’è, con tempi che a sentire il governo saranno piuttosto brevi.

Detto questo, ci troviamo di fronte a un passo falso, perché la via della mediazione al ribasso con il “partito della polizia” non può che portare fuori strada.

Il secondo choc

Un segnale di quanto sia profonda l’impreparazione generale di fronte alla grave crisi che le nostre forze di polizia stanno attraversando è venuto pochi giorni dopo la sentenza della Corte di Strasburgo. La bufera sembrava passata, o almeno sedata con l’assai pubblicizzato voto parlamentare del 9 aprile, presentato come “la risposta” ai giudici europei. E invece ecco che qualcuno scopre e segnala ai media alcuni post pubblicati su Facebook da uno sconosciuto agente di polizia, Fabio Tortosa, all’indomani del pronunciamento della Corte per i diritti umani. Tortosa è uno degli agenti che parteciparono alla “perquisizione” alla scuola Diaz; faceva parte del famigerato VII Nucleo sperimenta-

le del Primo reparto mobile di Roma, creato e addestrato proprio in vista del G8. Era un gruppo specializzato anti-sommossa, formato in teoria dai migliori elementi disponibili. È il reparto che per primo entrò nella scuola e che avviò i pestaggi, eseguiti poi anche da appartenenti ad altri reparti impiegati nell'operazione.

Le frasi di Tortosa sono scioccanti, al punto che sulle prime ci si domanda se non siano un falso, una provocazione. Scrive Tortosa nel primo post: "Io sono uno degli 80 del VII nucleo. Io ero quella notte alla Diaz. Io ci rientrerei mille e mille volte". Il giorno successivo ecco un testo più articolato: "Esistono due realtà, due verità. La verità e la verità processuale. La verità processuale si è conclusa con una condanna di alcuni vertici della polizia di Stato e del mio fratello Massimo Nucera (l'agente condannato per avere simulato un accoltellamento, ndr) a cui va sempre il mio grande rispetto ed abbraccio. Poi esiste la verità, quella con tutte le lettere maiuscole. Quella che solo io e i miei fratelli sappiamo, quella che solo noi che eravamo lì quella notte sappiamo. Una verità che non abbiamo mai preteso che venisse a galla. Una verità che portiamo nei nostri cuori e nei nostri occhi a distanza di quasi 15 anni, quando quegli uomini incredibili si reincrociano in ogni piazza d'Italia in cui ci sia da avversare i nemici della democrazia. Quegli occhi che si uniscono in un abbraccio segreto. In un convenzionale e silenzioso 'sì', lo sappiamo, ci hanno inculato. Ma che importa? non era la gloria quello che cercavamo. Quello che volevamo era contrapporci con forza, con giovane vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi aveva, impunemente, dichiarato guerra all'Italia, il mio paese, un paese che mi ha tradito ma che non tradirò". Una vera e propria rivendicazione, espressa con linguaggio militaresco e condita con affermazioni raccapriccianti (in particolare alcune su Carlo Giuliani comparse in altri suoi post) e accompagnate da commenti di altri utenti dello stesso tenore.

Nei giorni seguenti Tortosa, durante i numerosi interventi

televisivi, radiofonici e a mezzo stampa di cui sarà protagonista, cercherà di ritrattare, o meglio di circostanziare la sua presa di posizione. Sosterrà che alla Diaz vi fu tortura ma che il suo reparto non vi partecipò, in un impossibile tentativo di riscrittura della storia, sulla falsariga dei tentativi fatti negli anni precedenti dal capo del VII nucleo, Vincenzo Canterini, che si limitò tuttavia a parlare, anche in tribunale, della presenza alla Diaz di una “macedonia di polizie” e di “altre verità”, senza però produrre mai alcun elemento concreto a sostegno della buona condotta tenuta dei suoi uomini nella notte fra il 21 e 22 luglio 2001.

La voce di Tortosa è stata come una scossa elettrica. Ha colto alla sprovvista gran parte dell'opinione pubblica e fette importanti dell'*establishment* politico, mediatico e istituzionale. Eppure, come ha fatto notare Enrico Zucca, l'agente Tortosa ha espresso un'opinione diffusa in polizia e soprattutto condivisa dai vertici dell'istituzione: “C'è un nucleo sostanziale comune tra ciò che Tortosa esprime con un linguaggio brutale e la concezione sottostante alle dichiarazioni anche ufficiali dei vertici della polizia. Questa è la peculiarità del G8 di Genova, che è devianza non solo della truppa ma anche dei loro comandanti ai più alti livelli”⁸. Le parole dell'agente ricordano da vicino, per il contenuto e per il lessico, la lettera aperta che Vincenzo Canterini inviò ai suoi uomini al momento della condanna di primo grado, nel 2008. “Io e voi sappiamo cosa è successo”, scriveva fra l'altro (il testo fu pubblicato dal quotidiano La Repubblica), “ci siamo guardati negli occhi e guardandoci abbiamo capito quanto fosse alta la nostra professionalità e quanto il cameratismo e la dignità di ognuno di noi si riflettesse nello sguardo di tutti gli altri”. A suo modo memorabile, come testimonianza di un modo d'intendere l'ordine pubblico e la missione della polizia nella società, la parte finale del testo: “Lasciamo tutte queste persone nei loro passamontagna e con i loro bastoni, diamogli l'illusione di avere vinto e facciamogli vedere che alla lunga saremo noi a vin-

cere e potremo guardare nei loro occhi non con odio, che si riserva a un nemico, ma con la serena consapevolezza della nostra innocenza. Coraggio ragazzi, il vostro Comandante vi è vicino e indossa il casco insieme a voi. Ancora non ci hanno messo a terra. Vincenzo Canterini”.

Tolto il passamontagna e posato il bastone, possiamo apprezzare la prosa di Canterini per quel che è: una chiamata a raccolta pronunciata da un capobranco, una genuina presa di distanza dagli esiti delle inchieste e dal dovere di rendere conto del proprio comportamento con argomenti logici e razionali, anziché attraverso pronunciamenti dai toni militareschi. Canterini scriveva ciò che i suoi uomini volevano sentirsi dire, era un atto di fedeltà e di conferma della comune appartenenza a un corpo e a uno spirito, come Fabio Tortosa, sette anni dopo, avrebbe dimostrato (il VII Nucleo sperimentale fu sciolto poco dopo il G8).

Tortosa ha dunque fatto scandalo senza in realtà dire niente di nuovo e si comprende, dal suo punto di vista, la sorpresa di fronte alla durezza e alla rapidità dei provvedimenti punitivi che l'hanno raggiunto. Il capo della polizia Alessandro Pansa, appena un giorno dopo l'esplosione del caso, lo ha sospeso del servizio, allargando il provvedimento ad Antonio Adornato, capo della Squadra mobile di Cagliari sollevato dall'incarico per avere contrassegnato con un “like” il post del collega Tortosa sulle “mille Diaz”. Pansa, evidentemente, non se la sentiva di passare oltre: il proclama di Tortosa, per contenuto e scelta dei tempi, era davvero indifendibile una volta reso noto (e con toni tanto scandalizzati) dai media. Ma c'è qualcosa di ironico nel provvedimento di sospensione, preso seduta stante nei confronti di un agente qualunque per una vicenda che fa seguito a una gravissima sentenza che contestava all'Italia, fra molte altre cose, proprio le mancate sospensioni dei funzionari e dirigenti processati e condannati per le torture alla Diaz. Forti con i deboli e deboli con i forti?

Lo svelamento

Il caso Tortosa ha gettato un fascio di luce sopra un apparato opaco e pressoché sconosciuto all'opinione pubblica, abituata a racconti zeppi di stereotipi e rassicurazioni di maniera. Ha permesso di capire meglio qual è la cultura che si respira in certi reparti e in una fetta – non sappiamo quanto grande, ma certo non piccola – della polizia di stato. Ha poi messo a nudo, con la repentina sospensione, come sia possibile, anche in tempi brevissimi, *adottare provvedimenti disciplinari importanti* all'interno della polizia. Durante il processo Diaz non si è visto niente del genere nei confronti dei funzionari e dei dirigenti implicati: né nel 2004 (al momento del rinvio a giudizio), né nel 2008 (primo grado), né nel 2010 (secondo grado) e nemmeno nel 2012 (Cassazione). Insomma l'agente Tortosa ha dato il via, senza volere, a un'insolita operazione di trasparenza: ha riportato in primo piano, per contrasto con la sorte che gli è toccata, le colpevoli e consapevoli omissioni del passato. Ora viene da chiedersi, leggendo le indignate prese di posizione di commentatori e uomini politici e per tornare alle osservazioni di Enrico Zucca, come siano potute sfuggire, appena tre anni fa, le parole certo meno rozze, ma assai pesanti sotto il profilo dei contenuti, spese dal prefetto Gianni De Gennaro all'indomani della condanna definitiva dei maggiori imputati nel processo Diaz. A quel tempo, luglio 2012, De Gennaro non era più capo della polizia (incarico ricoperto dal 2000 al 2007), né capo dei servizi segreti unificati (2008-2012), bensì sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo di Mario Monti. Scrisse De Gennaro dall'alto della sua delicata funzione, dopo avere affermato l'ovvio, ossia che le sentenze vanno rispettate: “Resta comunque nel mio animo un profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze ed un sentimento di affetto e di umana solidarietà per quei funzionari di cui personalmente conosco il valore professionale e che tanto hanno contribuito ai successi dello stato democratico nella lotta al terrorismo ed alla

criminalità organizzata”. Un generico e oltremodo tardivo segno di dolore per le vittime, e soprattutto un messaggio di stima e d’affetto per i condannati, senza una parola di rincredimento, senza un’assunzione di responsabilità e meno che mai un’espressione di scuse per le vittime degli abusi e l’insieme dei cittadini.

Come deve sentirsi un cittadino vittima di tortura di fronte a simili parole di un governante, che oltretutto era il responsabile supremo della polizia e il diretto superiore, il “capo” temuto e rispettato, dei dirigenti condannati per quelle stesse torture?

Tortosa ha scritto quel che ha scritto perché negli anni nessuno, nel suo corpo di appartenenza, gli ha mai fatto davvero capire il senso di vergogna che ciascun agente dovrebbe provare di fronte a imprese come quelle compiute alla Diaz. Nessuno ha reso evidente a lui, agli agenti del VII Nucleo sfuggiti alla giustizia e ai lavoratori di polizia, che fatti come quelli avvenuti alla Diaz e dopo la Diaz, inclusi quindi i falsi, i depistaggi e le incredibili montature, sono incompatibili con forze di polizia che vogliano dirsi democratiche. In quattordici anni non c’è stato, ai piani alti degli apparati di sicurezza, un esplicito ripudio della “perquisizione” compiuta alla Diaz e dei metodi scelti per “gestire”, diciamo così, le successive inchieste della magistratura. Le stesse parole di Antonio Manganelli dopo l’ultimo grado di giudizio – “è arrivato il momento delle scuse” – furono generiche, reticenti e senza conseguenze pratiche.

Eterno De Gennaro

Fanno quindi sorridere, in questo 2015, le surreali discussioni a colpi di tweet attorno alla figura di Gianni De Gennaro e al suo nuovo ruolo di presidente di Finmeccanica. De Gennaro è stato il capo della polizia che si è resa responsabile di atti di tortura e della loro copertura; non ha rinnegato niente e ha mostrato di non sentirsi responsabile di alcunché: tutto ciò dev’essere o non dev’essere valutato al momento di attribuirgli una carica pubblica? A questa

domanda si dovrebbe rispondere, possibilmente in pubblico, fermo restando che finora, vista la carriera compiuta dal 2001 in poi, la risposta dei vari governi interessati è stata sempre un silenzioso quanto perentorio: no.

Purtroppo viviamo in un paese che al momento di valutare le questioni di opportunità politica e morale, pare contentarsi di dare un'occhiata alle fedine penali, come ha sancito nel caso di De Gennaro, in uno dei suoi interventi pubblici più infelici ("non è stato condannato, quindi resti al suo posto"), anche l'ex magistrato Raffaele Cantone, nominato dall'attuale governo responsabile di un'Autorità che cerca di contrastare la corruzione. Alla fine il caso è stato chiuso dal presidente del consiglio Matteo Renzi, che ha ribadito piena fiducia nell'ex capo della polizia. Si tratta dello stesso Renzi che nel luglio 2013, ancora sindaco di Firenze ma già in ascesa verso il potere nazionale, si lasciò andare a una valutazione quanto meno incauta dei processi su Genova G8. "A distanza di tanti anni", scrisse nella sua newsletter, "devo prendere atto che funzionari che semplicemente firmarono verbali sono stati condannati alla interdizione dai pubblici uffici e si sono dovuto trovare altri lavori, mentre i loro capi no". Renzi – a prima vista poco informato sui fatti – pensava probabilmente a una persona che conosceva bene, cioè Filippo Ferri, condannato nel processo Diaz e allontanato per 5 anni dalla polizia mentre ricopriva l'incarico di capo della squadra mobile di Firenze. La passione per la retorica delle contrapposizioni nuovo/vecchio, persone semplici/professoroni, funzionari (come Ferri)/capi portò probabilmente Renzi a minimizzare e travisare una delle vicende meno lusinghiere fra le tante che macchiano la storia della polizia italiana. Filippo Ferri (fratello dell'attuale sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri) fu estensore materiale e uno dei firmatari del verbale d'arresto concepito la notte della Diaz e poi risultato falso in ogni sua parte. Difficile ridurre un caso così grave, un'operazione tanto ardita quanto maldestra, a una condotta meramente burocratica ("semplice firma di ver-

bali”). Ed è difficile anche gridare al “pagano solo i meno responsabili” quando il processo Diaz, se ha avuto un merito, è stato proprio quello di attribuire le responsabilità a partire dall’alto della scala gerarchica.

Possiamo concludere che in merito al G8 di Genova e più in generale alla relazione fra le forze di polizia e le istituzioni democratiche, non c’è grande differenza fra la “nuova” e la “vecchia” politica. Le capacità di comprensione restano limitate, l’autonomia di giudizio e la determinazione ad agire senza il consenso preventivo del “partito della polizia”, continuano a scarseggiare.

E ora?

La vicenda Tortosa, a ben vedere, non è stata meno dirompente del giudizio espresso dalla Corte di Strasburgo. Ha reso ben visibile, agli occhi dei disattenti, quanto sia profonda la crisi morale attraversata dalle nostre forze dell’ordine. Una crisi che ora comincia a suscitare preoccupazioni in ambienti rimasti scettici per anni di fronte alle denunce e ai segnali d’allarme. D’altronde la sospensione dell’agente ha scatenato in certi ambienti – ad esempio il centrodestra parlamentare – una reazione che ha spinto qualcuno non solo a difendere Tortosa rispetto al provvedimento disciplinare ma anche a sottoscrivere le sue iniziali dichiarazioni sulla Diaz.

È un quadro d’insieme pericoloso, perché le forze di polizia sono in uno stato di tensione permanente, mentre le forze politiche sembrano poco attrezzate per affrontare la delicata materia. Non hanno alle spalle elaborazioni aggiornate né una visione per il domani: pagano – specie i partiti del centrosinistra – anni se non decenni di ignavia, durante i quali si è preferito cercare la benevolenza degli apparati e dei loro vertici, senza preoccuparsi del reale funzionamento delle strutture.

La sentenza di Strasburgo, a questo punto, rende necessario un intervento riformatore, partito però, come abbiamo visto, lungo un binario sbagliato. Comincia, o meglio rico-

mincia, il tempo della lotta, per dirla con Roberto Settembre, una lotta che si trova ad affrontare condizioni avverse. Mancano solidi punti di riferimento in ambito politico e parlamentare e non esiste un movimento sociale in grado di promuovere e sostenere un complessivo progetto di riforma. C'è però una maggiore consapevolezza, grazie agli scossoni dell'aprile 2015, di quanto sia grave la crisi morale e professionale che affligge le forze dell'ordine. Non sarà una legge sulla tortura, oltretutto menomata, a sanare questa crisi. Serve una cura ben più potente; serve la consapevolezza che solo un'azione esterna può determinare un cambiamento vero, un'inversione di marcia che allontani dalle tentazioni corporative e autoreferenziali che hanno finora avuto la meglio. Potremmo dire che in questo momento, per aiutare davvero le forze di polizia e spingerle verso un'evoluzione democratica, è necessario agire *contro* di loro. Contro le loro attuali posizioni, contro la cultura che stanno esprimendo. E quindi a favore di un cambiamento radicale che apra prospettive nuove.

La scommessa è quella di concepire un progetto che sia realizzato insieme a chi lavora in polizia, ma senza subirne il condizionamento. La politica, attraverso il parlamento, dovrebbe indicare la strada e porgere una mano, mantenendo però intatta la propria autonomia, come non avviene più da decenni. Possibile? Forse no, vista la debolezza dei maggiori partiti e l'ostruzionismo sistematico degli apparati, ma sarebbe necessario. Come sarebbe necessaria una grande, ampia discussione sulle scelte da compiere, sulle opzioni possibili. Andrebbe riattivato un canale di comunicazione fra le forze di polizia e la società civile, sul modello di quel movimento che rese possibile la riforma del 1981 e portò alla smilitarizzazione della polizia. Quella riforma è stata svuotata di senso e di contenuto: il suo spirito – il poliziotto come cittadino; la prevenzione al posto della repressione – appare ormai inattuale. E c'è la tentazione, in politica e nei gruppi sociali organizzati, di liquidare la materia con una scrollata di spalle e il ritorno agli antichi refrain

sulla intrinseca natura repressiva degli apparati e sulla loro non riformabilità. Affermazioni che certo contengono un grumo di verità ma che nella società moderna, nelle post democrazie del nostro tempo, rischiano di assecondare un fatalismo che fa il gioco di chi ha interesse ad accentuare le spinte autoritarie (già fortissime).

È una partita difficile e delicata, ma non si parte certo da zero. Molte proposte sono già state messe in campo e anche soppesate, discusse, confrontate con le scelte compiute in altri paesi. I risultati, in termini di ascolto e di interventi concreti, sono stati finora deludenti, ma è ciò di cui disponiamo.

Il codice fa paura

Al tempo della rivolta turca di Gezi Park circolò una fotografia scattata durante gli scontri fra polizia e manifestanti: mostrava un agente in prima linea, manganello alla mano, con uno strano cerottone svolazzante sul casco celeste. Osservando bene, si capiva il perché di quel nastro: copriva il numero di matricola, altrimenti ben visibile per chiunque. Quello scatto riassume in sé i molti significati di una piccola riforma che in Italia non si è ancora riusciti a realizzare. Intanto dà un'informazione: *perfino in Turchia*, paese che di solito non è preso a modello in materia di tutela dei diritti fondamentali, gli agenti in servizio di ordine pubblico sono resi riconoscibili. Inoltre, il tentativo di occultamento del numero di matricola, vanificato in quel caso dalla forza del vento (e forse dalla scarsa qualità dell'adesivo), indica che la riconoscibilità ha un'efficacia *deterrente*, altrimenti l'agente non avrebbe avvertito il bisogno di coprire il codice in vista degli interventi – evidentemente poco ortodossi – che si apprestava a compiere. Terzo elemento, l'uso del nastro per coprire il codice ha messo l'agente nella condizione d'essere facilmente individuato da colleghi e semplici cittadini: ha compiuto un'*infrazione*, punibile sia sotto il profilo legale sia sotto quello disciplinare. Proprio il caso Diaz è un ottimo esempio per valutare qua-

le effetto può avere l'obbligo di indossare codici di riconoscimento su caschi e divise. Gli agenti picchiatori, come si è visto, sono tutti sfuggiti alla giustizia (e anche a provvedimenti disciplinari) per la semplice ragione che non è stato possibile riconoscere i singoli autori di specifiche violenze. Nei pochi casi in cui il riconoscimento sarebbe stato possibile – ad esempio l'agente con i capelli a coda di cavallo ripreso in un filmato mentre inferisce, in corrispondenza di una finestra, su una persona inerme – è intervenuta la polizia, sostenendo di non essere in grado di stabilirne l'identità.

Proviamo a immaginare il blitz alla Diaz compiuto da agenti resi riconoscibili da codici sulle divise. Avrebbero agito allo stesso modo? Avrebbero corso il rischio di commettere un omicidio, come avvenne il 21 luglio 2001 a causa dell'uso selvaggio dei manganelli tonfa, sapendo che qualcuno avrebbe potuto memorizzare il codice e testimoniare in tribunale? Probabilmente no. Probabilmente agirono in quel modo, con quella brutalità, perché convinti d'essere al riparo da ogni rischio. Sentivano d'avere piena garanzia di impunità perché nessuno avrebbe potuto riconoscere il singolo agente picchiatore, se non i colleghi (sulla loro complicità, evidentemente, si poteva contare).

Nello scenario alternativo, coi codici sulle divise, cambiano sia il rapporto con le vittime, sia quello del singolo agente malintenzionato con i colleghi e i superiori. La complicità di questi non è più determinante: il responsabile di un abuso potrebbe essere individuato dai testimoni. La relazione cambia anche nella direzione opposta, quando il malintenzionato è il superiore gerarchico. Supponiamo che gli agenti picchiatori abbiano agito su istigazione dei dirigenti, o ritenendo di eseguire un ordine. Per un semplice agente non è facile sottrarsi agli ordini dei superiori, anche quando questi siano aberranti e illegali: lo spirito di corpo può facilmente prendere il sopravvento, specie se sussiste una garanzia esplicita o implicita di impunità. Le cose cambiano se chi esegue un ordine illegale rischia in proprio: ecco

allora che il codice di riconoscimento diventa una tutela per il singolo agente, che può opporsi più facilmente e rifiutare di obbedire in nome della legalità.

Non sappiamo che relazione abbiano avuto alla Diaz gli agenti picchiatori con i loro superiori, se abbiano eseguito un ordine o agito di loro iniziativa, possiamo però dire che l'anonimato è stato un fattore rilevante nel motivare la loro condotta.

L'obbligo di indossare codici di riconoscimento esiste già in numerosi paesi europei e più volte l'Italia è stata sollecitata ad imitarli⁹, anche in sede europea, a cominciare dal Codice etico per le polizie, ma finora è prevalso il diritto di veto riconosciuto alle forze dell'ordine. La sentenza di Strasburgo non può essere tuttavia ignorata e infatti un varco si è aperto nel muro del no che per tanti anni ha retto ad ogni pressione. Le aperture sono tuttavia condizionate. I sindacalisti e gli altri agenti e funzionari possibilisti sull'introduzione dei codici, chiedono una contropartita e cioè misure più rigide riguardanti i cortei e i singoli manifestanti. Se noi dobbiamo essere riconoscibili, si sostiene, devono esserci regole stringenti anche per chi organizza le manifestazioni e per chi vi partecipa, regole aggiuntive – evidentemente – rispetto a quelle già esistenti. La richiesta echeggia progetti e norme in gestazione o in via di attuazione (ad esempio in Spagna) per limitare la libertà di manifestazione, attraverso regolamentazioni che includono multe e sanzioni per gli organizzatori in caso di disordini o di un andamento dei cortei diverso dal previsto (ad esempi tragitti diversi da quelli concordati, o condotte illegali da parte di singoli o gruppi).

In cambio del sì ai codici di riconoscimento si chiedono spesso anche nuove dotazioni tecniche, come spray irritanti o pistole teaser immobilizzanti, e la possibilità di installare telecamere sulle divise o sui caschi in modo da riprendere ciò che avviene di fronte al singolo operatore. La discussione è aperta, ma balzano agli occhi la ritrosia delle forze dell'ordine ad adeguarsi agli standard professiona-

li internazionali e il ritorno di una vecchia, pericolosa logica di giustificazione degli eccessi e degli abusi invocando una simmetria rispetto alla condotta dei manifestanti o di gruppi di manifestanti.

Quante volte, al tempo di Genova G8, abbiamo sentito dire: d'accordo, ci sono state le violenze alla Diaz; è vero, in piazza non sono mancati gli abusi; ma Genova è stata messa a ferro e fuoco, e dentro la Diaz potevano esserci quelli del Black Bloc. Si è finito cioè per legittimare gli abusi degli agenti con gli atti di teppismo commessi in piazza da piccoli gruppi di manifestanti ed invocando i timori di aggressioni da parte dei "violenti", dimenticando qual è la missione delle forze dell'ordine in un ordinamento democratico, ossia la gestione dell'ordine pubblico nel pieno rispetto della legge. A un atto di teppismo non si risponde con altro teppismo ma con gli strumenti a disposizione: la facoltà di fermare e di arrestare in flagranza di reato; un esercizio della violenza che sia proporzionato alla fattispecie. Una perquisizione (caso Diaz) dev'essere eseguita dichiarando che di una perquisizione si tratta, identificando le persone una per una, esercitando un'azione violenta solo se indispensabile e senza superare i limiti dettati da raziocinio e buon senso. Idem per quel che avviene in piazza: è bene ricordare che il ministero dell'Interno, dopo il G8, è stato condannato dal tribunale civile di Genova in numerosi procedimenti avviati da cittadini colpiti senza motivo per strada e arrestati sulla base di motivazioni risultate false: si usavano verbali-fotocopia con l'indicazione di inesistenti azioni di teppismo urbano e accuse fasulle di resistenza a pubblico ufficiale.

L'imposizione dei codici di riconoscimento sulle divise non è un attacco alle forze dell'ordine, ma una misura di civiltà: permette all'istituzione di proteggere la propria credibilità di fronte agli errori di suoi singoli appartenenti; tutela i cittadini che dovessero subire degli abusi e offre una protezione agli stessi agenti che li indossano. In Irlanda i sindacati di polizia hanno chiesto di mettere i codici an-

che su pistole, manganelli e altre dotazioni, in modo che tutto, ma proprio tutto, sia identificabile. E in alcuni paesi anziché un codice alfanumerico, sulle divise compare direttamente il cognome dell'agente. In Italia si vive ancora in un'altra epoca¹⁰.

Poliziotti di ieri e di oggi

Il cardine della riforma di polizia del 1981 fu la smilitarizzazione del corpo. Era la premessa per tutto il resto: l'apertura totale del reclutamento (anche alle donne); la facoltà di organizzarsi in sindacati; la revisione dei criteri di formazione, fin lì ancorati a una ferrea logica militare. La polizia di stato compiva così un passo decisivo in direzione di una sua affettiva democratizzazione. La nostra polizia, sul piano storico, è passata senza quasi soluzione di continuità dall'epoca monarchica e liberale, caratterizzata dalla stretta dipendenza dal potere politico, al ventennio fascista, vissuto con piena adesione al regime, fino all'epoca repubblicana. Vi è stata una continuità di fondo, testimoniata dalla permanenza delle stesse persone ai vertici degli apparati nonostante rotture storiche importanti. Passata la guerra, finito il fascismo, non fu avviata in polizia, e nemmeno negli altri comparti della sicurezza un significativo ricambio di uomini e di metodi: la brutalità della polizia del ministro degli Interni Mario Scelba, nel secondo dopoguerra, è rimasta proverbiale.

La riforma dell'81 fu una vera svolta, che colse l'ondata riformatrice degli anni Settanta grazie all'impegno di un movimento di poliziotti democratici che riuscì nell'impresa di aprire al resto della società un'istituzione corporativa e autoreferenziale. Sono passati più di trent'anni e di quella riforma, in polizia, resta ormai ben poco. Lo spirito che rese possibile quel passaggio storico, è andato pressoché perduto. Si pensi al sindacalismo interno. Nell'81 viaggiava in sintonia col sindacalismo confederale, premeva affinché gli agenti di polizia fossero considerati lavoratori e

cittadini come gli altri. Oggi prevale un nuovo corporativismo, nel quadro di una frammentazione organizzativa che corrisponde alla perdita di una visione d'insieme: nascono sempre nuove sigle sindacali, spesso attorno ad interessi particolari, e non si nota più alcuna tensione verso una relazione più aperta con il resto della cittadinanza. Non è un caso se le posizioni sostenute dalle varie sigle sindacali tendono a coincidere con quelle del vertice dell'istituzione.

Scuola militare

La riforma dell'81 è stata svuotata dall'interno e in alcune sue parti non è mai stata veramente attuata. Si pensi alla formazione. La riforma portava con sé un messaggio di forte cambiamento nei metodi e nella missione attribuita alla polizia: "dalla repressione alla prevenzione", era lo slogan. L'enfasi si spostava dai tradizionali metodi militari - la minaccia e l'uso della forza, le cariche ai cortei, la prevalenza della gerarchia nelle relazioni interne - a un approccio improntato al dialogo e alla responsabilizzazione, con la polizia come garante dell'attuazione dei diritti costituzionali e non come strumento repressivo a disposizione del potere del momento.

La trasformazione culturale e organizzativa è stata forse iniziata e qualche risultato ha ottenuto, ma non è stata certo portata a compimento. I vecchi gruppi di potere, legati alla tradizione, hanno continuato a esercitare la loro influenza, spesso da ruoli operativi decisivi, e la logica militaresca non è stata mai davvero abbandonata. Sotto questo profilo, la stessa esplosione di violenza al G8 di Genova non è stata una sorpresa per chi conosceva il vissuto delle nostre forze dell'ordine e la vitalità acquisita dalle pulsioni più repressive nel nuovo clima politico e sociale maturato all'epoca del passaggio di millennio.

In breve, alla smilitarizzazione dell'81 è seguita una rimilitarizzazione strisciante, un allontanamento dallo spirito che aveva animato gli anni Settanta e una prima fase post riforma. Il culmine di questa involuzione può essere da-

tato 2004, quando è stata introdotta una riserva di posti – che sfiora il 100% – per i nuovi ingressi in polizia a favore di chi abbia svolto un periodo di *servizio militare volontario*. Da oltre dieci anni, dunque, entrano in polizia quasi esclusivamente reduci dalle missioni militari in Kosovo, Iraq, Afghanistan e altri scenari di guerra. È l'archiviazione pratica, formalizzata, di una fase storica, quella avviata con la riforma del 1981. Questi nuovi agenti portano in polizia la cultura militare nella quale si sono formati: il loro avvento, con la contestuale chiusura degli altri canali d'accesso, è una precisa scelta politica.

E stiamo parlando della polizia di stato, cioè dell'unico corpo di sicurezza che dispone di formali canali di comunicazione con il resto della società, grazie alla facoltà di organizzarsi in sindacati. Niente del genere è mai avvenuto per i carabinieri, che sono rimasti al di fuori a dalla ventata rinnovatrice degli anni Settanta e Ottanta e che a suo tempo – all'epoca del governo D'Alema, nell'anno 2000 – furono addirittura trasformati in una branca autonoma delle forze armate.

La polizia di stato, a questo punto, avrebbe bisogno di una nuova spinta riformatrice, di una seconda *smilitarizzazione*, da estendere all'intero comparto della pubblica sicurezza, peraltro oggetto in questa fase delle attenzioni del governo Renzi, che pare però muoversi lungo gli stretti binari delle economie di bilancio e di un piano di presunta razionalizzazione, che dovrebbe condurre, nella migliore delle ipotesi, ad accorpamenti finalizzati al risparmio (a cominciare, sembra, dal Corpo forestale dello Stato).

Quale formazione

Una delle risposte che si ascoltano con più frequenza, quando un dirigente o un sindacalista di polizia è chiamato a commentare gli eccessi (chiamiamoli così) del G8 di Genova, suona più o meno così: “La polizia è cambiata, ha imparato la lezione, ora abbiamo una Scuola superiore di poli-

zia". Lo stesso Alessandro Pansa, attuale capo della polizia, nell'annunciare la sospensione dell'agente Tortosa, ha detto che la "polizia di Genova" non esiste più. L'affermazione, in verità, sembra una tardiva e generica ammissione di colpa, più che la descrizione di un cambiamento davvero avvenuto, tanto che il tema della formazione, e della sua trasparenza, è fra i più caldi del momento.

I casi dei cittadini morti negli ultimi anni durante fermi di polizia (Federico Aldrovandi, Michele Ferrulli, Riccardo Magherini, per citare i più noti) hanno spinto a dubitare delle cosiddette regole d'ingaggio, viste le analogie fra i vari casi, con decessi dovuti a soffocamento o comunque durante le operazioni di arresto. Quali sono le indicazioni date agli agenti? In che modo sono tenuti ad operare? Quali sono le tecniche prescritte per ammanettare una persona che opponga resistenza o che sia ubriaca o sotto effetto di stupefacenti? Che cosa si fa per minimizzare i rischi? Domande che hanno risposte incerte, causa la poca trasparenza degli apparati e i silenzi dei loro vertici.

Alessandro Chiarelli, segretario provinciale del Siap a Ferrara e autore del libro "Il caso Aldrovandi" (edizioni Faust 2015), denuncia uno strutturale deficit proprio sul versante della formazione. "I protocolli del ministero", ha detto in un'intervista a Elena Buccoliero per Azione Nonviolenta, "sono molto ben calibrati nel mondo dell'astrazione, ma nella concretezza non sono esigibili. Se non hai palestre e istruttori, se un poliziotto non ha mai provato a immobilizzare qualcuno senza fargli male tranne appena entrato in servizio, non ti puoi aspettare che sappia farlo su strada, nella concitazione di un intervento". Dopo il caso Aldrovandi (settembre 2005), dice Chiarelli, "si è fatto qualcosa a livello di tecniche di ammanettamento, una volta l'anno sì e no. [...] Esagerare con la violenza è anche una variabile della mancanza di addestramento, del non avere alcuna pratica psicologica ed emotiva a gestire l'evento violento, dell'incapacità di controllare la propria paura durante uno scontro fisico".

Poca formazione, pochissima trasparenza: il caso Aldrovandi, come riconosce Chiarelli, non è stato sufficiente a spingere verso un intervento di vera innovazione della cultura professionale degli operatori. Sono seguite altre morti e nulla è ancora cambiato. Si è anzi assistito, a tragedia avvenuta, alla ripetizione dello stesso schema, con i tentativi di nascondere i fatti, di minimizzare le responsabilità, di ostacolare – a volte – anche l’azione della magistratura. La Scuola superiore di polizia si autodefinisce un “Ateneo della Sicurezza” ed è rivolto ai funzionari di polizia, ma la rivoluzione rivendicata da Pansa trova ben pochi riscontri nei fatti. Si ha invece la sensazione che vi sia una difficoltà strutturale a rispondere anche alle richieste più semplici sulla formazione tecnica di base, come osserva Chiarelli. La scuola-ateneo non sembra aver aperto la strada a una svolta minimamente percepibile. Si potrebbe semmai far notare come la Scuola, nella sua nuova veste parauniversitaria, sia stata diretta fino al luglio 2014 proprio da uno dei volti del G8 di Genova, Roberto Sgalla, nel 2001 portavoce della polizia di stato e protagonista dell’infelice conferenza stampa improvvisata nel cortile della Scuola Diaz, quando si trovò a parlare di ferite pregresse e di forte resistenza opposta agli agenti da parte degli occupanti. La rottura con il G8 di Genova nella polizia di stato, checché ne dica Pansa, non c’è mai stata, né sul piano della presa di distanza (mai davvero avvenuta), né sul piano dei percorsi professionali compiuti dai maggiori protagonisti.

Un intervento sulla *formazione* è oggi un’urgenza assoluta, uno strumento concreto per affrontare la profonda crisi morale che affligge le forze di polizia, e deve necessariamente legarsi alle altre riforme, a cominciare dalla smilitarizzazione, che dev’essere tale sia negli assetti istituzionali sia nelle pratiche concrete. Perciò la proposta di dare centralità all’uso delle risorse della nonviolenza (vedi il numero speciale di Azione Nonviolenta “Formare le forze dell’ordine alla nonviolenza”, gennaio-febbraio 2015) nel futuro

modello formativo è tutt'altro che peregrina, oltre che già formalizzata in progetti di leggi che giacciono in parlamento (la prima proposta fu depositata all'indomani del G8 di Genova, primo firmatario l'onorevole Achille Occhetto).

Trasparenza

La propensione a mentire mostrata durante il G8 e in altre casi degli anni seguenti, nonché la difficoltà mostrata nell'ammettere i propri errori e nell'individuare e punire i responsabili, ha molto appannato la reputazione delle nostre forze dell'ordine, che non sembrano avere ancora messo a fuoco, nei loro vertici istituzionali, l'importanza del "render conto" al fine di stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i cittadini. I semplici agenti lamentano spesso di non sentirsi apprezzati; sostengono che il loro lavoro è difficile e pericoloso quanto malpagato e poco considerato; si sentono in qualche modo vittime di un sistema che molto chiede e poco dà. Alessandro Chiarelli, nell'intervista già citata, dice che "la polizia è in una crisi profonda da ogni punto di vista. Il livello di scoramento è altissimo". Duccio Facchini ha pubblicato su *Altreconomia* un'inchiesta sui casi di "criminalità in divisa" scoprendo che il ministero dell'Interno non dispone di alcuna statistica in materia. Una lacuna che per alcuni non è tale, perché il numero di reati compiuti dagli agenti sarebbe statisticamente irrilevante e comunque fisiologico per organizzazioni grandi e complesse come le nostre forze dell'ordine. Tale minimalismo stride coi numerosi casi segnalati dalla cronaca e soprattutto è in totale contrasto con le migliori pratiche in atto in altri paesi, dove il principio della trasparenza e anche la necessità di conoscere e tenere sotto controllo i fenomeni di devianza interna sono considerati delle priorità. In Gran Bretagna esiste una commissione indipendente, la *Independent Police Complaints Commission*, che ha svolto un'accurata indagine sulla corruzione in polizia. I risultati sono stati confortanti, perché, si legge nel rapporto, "nulla suggerisce che la corruzione della polizia sia un fe-

nomeno endemico” e tuttavia la commissione ha ribadito come vi sia “una percezione pubblica che il controllo indipendente sia essenziale per mantenere una relazione di fiducia fra la cittadinanza e la polizia”. Un’affermazione che dà la misura della nostra arretratezza. Le forze dell’ordine italiane non si trovano a proprio agio con simili concetti e lo dimostrano continuamente. Perciò diventa necessario un intervento del potere politico, che finora ha tollerato il rifiuto degli apparati di rendere conto del proprio operato e di rispondere pubblicamente dei propri errori.

Il sociologo Salvatore Palidda, forse il solo studioso italiano che si occupi con perseveranza degli apparati di polizia, ha chiesto alle commissioni parlamentari competenti di avviare “un monitoraggio dei casi di corruzione, abusi, devianze e condanne di personale delle polizie e quindi un eventuale studio per la prevenzione e l’eventuale reinserimento di questo personale”. È una richiesta che si ispira a progetti simili condotti in altri paesi e che trova motivazione nelle notizie di stampa – non così sporadiche – riguardanti reati e altre devianze di appartenenti alle forze dell’ordine. Acquisire conoscenze e poi valutare se e in che modo agire per correggere eventuali storture, non dovrebbe avere contro indicazioni. Ma la proposta di Palidda, certamente avversata dagli apparati, è rimasta lettera morta. Una ragione in più per immaginare la costituzione di un’Autorità indipendente di vigilanza sulle forze di polizia.

Infine

È impossibile, a questo punto, minimizzare la gravità dei fatti e delle omissioni e pretendere di passare oltre, senza mettere in agenda una profonda riforma delle forze di polizia. Per scrollarsi di dosso la nomea di “Paese della tortura”, l’Italia dovrà darsi molto da fare, abbandonando l’inerzia del passato e spezzando, una volta per tutte, quei legami viziati fra politica e apparati che hanno condotto al disastro attuale.

Il sistema dei partiti, impegnato in una riforma istituzionale neo cesarista, non sembra in sintonia coi valori che dovrebbero ispirare la riforma e che abbiamo ripetuto in queste pagine: autonomia; trasparenza; responsabilizzazione; smilitarizzazione. La voce dell’Europa non potrà però essere ignorata e sarà importante, quando saranno progettati gli interventi necessari, la presenza di una forte spinta proveniente dalla società civile organizzata. Sempre che questa sia davvero in grado di farsi valere con la capacità di persuasione che deriva dalla competenza e dall’indipendenza. Un possibile piano d’azione scaturisce dalle valutazioni esposte nelle pagine precedenti e può essere schematizzato. Diciamo che il nostro paese, per uscire dall’angolo in cui si è rinchiuso, dovrebbe decidere rapidamente alcuni interventi urgenti:

a) rimuovere dal servizio e avviare procedimenti disciplinari a carico degli agenti e dei funzionari condannati nei vari processi (alcuni condannati nel processo Diaz sono in procinto di riprendere servizio);

b) istituire una commissione parlamentare di indagine sulle forze di polizia in vista di una generale riforma del sistema;

c) approvare subito una legge che introduca l'obbligo di indossare codici di riconoscimento personale per gli agenti in servizio di ordine pubblico.

La riforma di sistema dovrebbe comprendere un progetto di smilitarizzazione, una conseguente revisione delle procedure di selezione e formazione del personale e l'istituzione di un organismo indipendente di vigilanza e di garanzia. Va da sé che un percorso del genere dovrebbe accompagnarsi a un largo ricambio dei vertici degli apparati.

Si dirà: è un progetto impossibile nel quadro politico attuale. Può darsi, ma il quadro politico potrebbe cambiare e l'impegno civile non esisterebbe se valesse la regola ferrea della realpolitik, per cui nemmeno si progettano i cambiamenti che sul momento sembrano inattuabili.


Troppe occasioni sono state perdute negli anni che corrono fra la "notte cilena" di Massimo D'Alema e le "mille Diaz" di Fabio Tortosa. Le parole del 2001 restarono tali e così altre parole, scritte in un post del 2015, finiscono per spaventare.

Viene in mente il pacchetto di proposte messo a punto fra 2002 e 2003 da Comitato Verità e Giustizia per Genova, Comitato Piazza Carlo Giuliani e Arci, con il nome "Mai più come al G8". Si sollecitavano una commissione parlamentare d'inchiesta, una legge sulla tortura, i codici obbligatori sulle divise, la formazione alla nonviolenza. Furono raccolte migliaia di firme, consegnate a suo tempo al parlamento e inviate per conoscenza alle forze politiche dell'allora centrosinistra. La fine è nota. Quanto tempo sprecato.

Note

1. <http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153473>
2. Marco Preve, “Il partito della polizia”, Chiarelettere 2014
3. http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/3825-la-difficile_battaglia_contro_l_impunit_dei_responsabili_di_tortura_la_sentenza_della_corte_di_strasburgo_sui_fatti_della_scuola_diaz_e_i_tormenti_del_legislatore_italiano/
4. <http://www.estense.com/?p=452164>, la conferenza stampa: <https://www.youtube.com/watch?v=zn4Z00NgYIE>
5. Agenzia Lapresse, 17/4/2015
6. <http://www.internazionale.it/opinione/luigi-manco-ni/2015/04/09/legge-tortura>
- 7 <http://www.libertaegiustizia.it/2015/04/11/una-legge-ingiusta-camuffata-da-legge-giusta/>
8. http://www.huffingtonpost.it/2015/04/15/zucca_n_7069710.html?utm_hp_ref=italy
9. Giacomo Russo Spena, “Numeri identificativi polizia: Italia maglia nera in Europa. Ma il governo ostacola il ddl” <http://temi.repubblica.it/micromega-online/numeri-identificativi-polizia-italia-maglia-nera-in-europa-ma-il-governo-ostacola-il-ddl/>
10. “Identificare i violenti”, in Azione nonviolenta, numero 607, gennaio-febbraio 2015

I libri di Altreconomia



Lorenzo Guadagnucci racconta la "macelleria messicana". Era l'unico giornalista presente all'interno della scuola Diaz, la notte del 21 luglio 2001

Noi della Diaz.
La "notte dei manganelli"
al G8 di Genova.
200 pagine, 12 euro



Stefano Cucchi: un ragazzo che muore di "morte naturale" dopo sette giorni "sotto la custodia" dello Stato.
Sì, può capitare a tutti.

Mi cercarono l'anima.
Storia di Stefano Cucchi
192 pagine, 14 euro

**In vendita in libreria, nelle botteghe
del commercio equo e su www.altreconomia.it
Info: segreteria@altreconomia.it - Tel. 02 89919890**

